

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

C 59

47º anno

6 marzo 2004

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazioneSommarioPaginaI      *Comunicazioni***Corte di giustizia**

## CORTE DI GIUSTIZIA

2004/C 59/01

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 gennaio 2004 nei procedimenti riuniti C 204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P: Aalborg Portland A/S e a. contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Mercato del cemento — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Competenza del Tribunale — Diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Infrazione unica e continua — Imputazione di un'infrazione — Prova della partecipazione all'accordo generale e alla sua attuazione — Ammenda — Determinazione dell'importo») .....

1

2004/C 59/02

Sentenza della Corte 6 gennaio 2004 nei procedimenti riuniti C-2/01 P e C-3/01 P: Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Importazioni parallele — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Nozione di accordo tra imprese — Prova dell'esistenza di un accordo — Mercato di prodotti farmaceutici») .....

2

2004/C 59/03

Ordinanza della Corte 11 novembre 2003 nella causa C-488/01 PV: Jean-Claude Martinez («Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado — Dichiarazione di costituzione di un gruppo ai sensi dell'art. 29, n. 1, del regolamento del Parlamento europeo — Mancanza di affinità politiche — Scioglimento retroattivo del gruppo TDI — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato») .....

2

IT

2

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2004/C 59/04	Causa C-511/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 5 dicembre 2003, nella causa Stato dei Paesi Bassi (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), contra 1. Ten Kate Holding Musselkanaal B.V., 2. Ten Kate Europrodukten B.V., 3. Ten Kate Produktie Maatschappij B.V. ....	3
2004/C 59/05	Causa C-515/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg, con ordinanza 12 novembre 2003, nella causa Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas .....	3
2004/C 59/06	Causa C-516/03: Ricorso del 9 dicembre 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	4
2004/C 59/07	Causa C-520/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sala de lo Social du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con ordinanza 27 novembre 2003, nella causa José Vicente Olaso Valero contro Fondo de Garantía Salarial .....	4
2004/C 59/08	Causa C-521/03 P: Ricorso dell'Internationaler Hilfsfonds e V. avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 15 ottobre 2003, causa T-372/02, Internationaler Hilfsfonds e V. contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 dicembre 2003 .....	5
2004/C 59/09	Causa C-523/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la BIOTRAST A.E., società di sviluppo di tecnologie d'avanguardia, proposto il 15 dicembre 2003 .....	6
2004/C 59/10	Causa C-524/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la società G. & E. Gianniotis EPE, operante con la denominazione commerciale di «Nosokomio Agia Eleni», proposto il 16 dicembre 2003 .....	6
2004/C 59/11	Causa C-525/03: Ricorso del 16 dicembre 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	6
2004/C 59/12	Causa C-527/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 15 dicembre 2003 .....	7
2004/C 59/13	Causa C-528/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi presentato il 15 dicembre 2003 .....	8
2004/C 59/14	Causa C-531/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 18 dicembre 2003 .....	8

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	Pagina
2004/C 59/15	Causa C-533/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 19 dicembre 2003 .....	9
2004/C 59/16	Causa C-534/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio presentato il 15 dicembre 2003 .....	10
2004/C 59/17	Causa C-537/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus, con sentenza 19 dicembre 2003, nella causa 1. Katja Candolin, 2. Jari-Antero Viljaniemi, 3. Veli-Matti Paananen, 4. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, 5. Jarno Ruokoranta .....	10
2004/C 59/18	Causa C-539/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 19 dicembre 2003, nella causa 1. ROCHE NEDERLAND B.V., 2. ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEMS INC., 3. N.V. ROCHE S.A., 4. HOFFMANN-LA ROCHE ACTIEN-GESELLSCHAFT, 5. PRODUITS ROCHE S.A., 6. ROCHE PRODUCTS LIMITED, 7. F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G., 8. HOFFMANN-LA ROCHE WIEN GMBH, 9. ROCHE AB contro 1. Dr. Frederick James PRIMUS, 2. Dr. Milton David GOLDENBERG .....	11
2004/C 59/19	Causa C-541/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshof der Republik Österreich con ordinanza 18 novembre 2003 nella causa Lambert Roodbeen contro Repubblica d'Austria .....	11
2004/C 59/20	Causa C-542/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 18 novembre 2003, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Milupa GmbH & Co. KG .....	12
2004/C 59/21	Causa C-546/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 23 dicembre 2003 .....	12
2004/C 59/22	Causa C-550/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 23 dicembre 2003 .....	13
2004/C 59/23	Causa C-552/03 P: Ricorso della Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd, già HB Ice Cream Ltd, avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 23 ottobre 2003, nella causa T-65/98 tra la Van den Bergh Foods Ltd, già HB Ice Cream Ltd, e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 dicembre 2003 .....	13
2004/C 59/24	Causa C-553/03 P: Ricorso della Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) 16 ottobre 2003, nella causa T-148/00 tra la Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters, e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica ellenica, presentato il 30 dicembre settembre 2003 .....	14

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	Pagina
2004/C 59/25	Causa C-3/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Utrecht, Sector Kanton, Locatie Utrecht, con ordinanza 10 dicembre 2003 , nella causa Poseidon Chartering b.v. contro 1. V.O.F. Marianne Zeeschip, 2. Albert Mooij, 3. Sjoerdje Sijswerda, 4. Gerrit Daniel Schram .....	15
2004/C 59/26	Causa C-6/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 9 gennaio 2004 .....	16
2004/C 59/27	Causa C-8/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te s-Hertogenbosch, con ordinanza 8 gennaio 2004, nella causa E. Buraja contro Inspecteur van de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland te Heerlen .....	17
2004/C 59/28	Causa C-9/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 23 dicembre 2003, nel procedimento penale contro Geharo B. V. .....	17
2004/C 59/29	Causa C-11/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con ordinanza 11 novembre 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Spa Fratelli Martini & C. nonchè Cargill srl e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute e Ministero delle Attività Produttive .....	18
2004/C 59/30	Causa C-12/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con ordinanza 11 novembre 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Ferrari Mangimi srl e ASSALZOO, Associazione Nazionale Produttori Alimenti Zootecnici, e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive e Associazione Italiana Allevatori .....	18
2004/C 59/31	Causa C-14/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Conseil d'Etat, section du contentieux, con ordinanza 3 dicembre 2003, nella causa Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT e Fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière contro Secrétariat général du gouvernement — convenuto: Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social .....	19
2004/C 59/32	Causa C-16/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 20 gennaio 2004 .....	19
2004/C 59/33	Causa C-17/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 21 gennaio 2004 .....	20

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2004/C 59/34	Causa C-20/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 23 gennaio 2004 .....	20
2004/C 59/35	Causa C-21/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 23 gennaio 2004 .....	21
 TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2004/C 59/36	Causa T-367/03: Ricorso della Yedas Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret A. contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 dicembre 2003 .....	22
2004/C 59/37	Causa T-395/03: Ricorso della sig.ra Sophie van Weyenbergh contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 dicembre 2003 .....	22
2004/C 59/38	Causa T-409/03: Ricorso del sig. Manuel Simões dos Santos contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, presentato l'11 dicembre 2003 .....	23
2004/C 59/39	Causa T-410/03: Ricorso della Hoechst AG contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 18 dicembre 2003 .....	23
2004/C 59/40	Causa T-413/03: Ricorso della Shandong Reipu Biochemicals Co. Ltd. contro il Consiglio delle Comunità europee, proposto il 15 dicembre 2003 .....	24
2004/C 59/41	Causa T-416/03: Ricorso del sig. Angel Angelidis contro il Parlamento europeo, presentato il 19 dicembre 2003 .....	25
2004/C 59/42	Causa T-417/03: Ricorso della Fédération Internationale des Maisons de l'Europe (FIME) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 dicembre 2003 .....	25
2004/C 59/43	Causa T-419/03: Ricorso della Verpackungsverwertungs-Gesellschaft mbH e della Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 22 dicembre 2003 .....	27
2004/C 59/44	Causa T-424/03: Ricorso dell'European New Car Assessment Programme («Euro NCAP») contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 dicembre 2003 .....	27
2004/C 59/45	Causa T-429/03: Ricorso del sig. Gregorio Valero Jordana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 dicembre 2003 .....	28
2004/C 59/46	Causa T-433/03: Ricorso della Gibtelecom Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 dicembre 2003 .....	29

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2004/C 59/47	Causa T-434/03: Ricorso della Gibtelecom Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 dicembre 2003 .....	29
2004/C 59/48	Causa T-437/03: Ricorso della sig.ra Anne-Marie Mathieu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 dicembre 2003 .....	30
2004/C 59/49	Causa T-440/03: Ricorso del sig. Jean Arizmendi e a. contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 dicembre 2003 ..	31
2004/C 59/50	Causa T-441/03: Ricorso della N.V. Firma Léon Van Parys, della N.V. Pacific Fruit Company, della Pacific Fruchtimport G.bmH e della Pacific Fruit Company Italy SpA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 31 dicembre 2003 ...	31
2004/C 59/51	Causa T-443/03: Ricorso della Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León, S.A., della Euskaltel, S.A., della Telecable de Asturias, S.A., della R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. e della Ternaria, S.A., proposto il 31 dicembre 2003 .....	32
2004/C 59/52	Causa T-1/04: Ricorso dell'Electronics for Imaging, Inc., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi,disegni e modelli) (UAMI), proposto il 2 gennaio 2004 .....	33
2004/C 59/53	Causa T-3/04: Ricorso della Simonds Farsons Cisk Plc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 7 gennaio 2004 .....	33
2004/C 59/54	Causa T-4/04: Ricorso del sig. R.K. Achaiber Sing contro la Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea presentato il 5 gennaio 2004 ..	34
2004/C 59/55	Causa T-5/04: Ricorso del sig. Carlo Scano contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 gennaio 2004 .....	35
2004/C 59/56	Causa T-7/04: Ricorso della Shaker s.a.s. di Lucia Laudato & C. contro la l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 7 gennaio 2004 .....	35
2004/C 59/57	Causa T-8/04: Ricorso della Muswellbrook Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi,disegni e modelli) (UAMI), proposto il 9 gennaio 2004 .....	36

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (<i>segue</i>)</u>	<u>Pagina</u>
2004/C 59/58	Causa T-10/04: Ricorso del sig. Carlos Leite Mateus contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 gennaio 2004 .....	36
2004/C 59/59	Causa T-11/04: Ricorso del sig. Georges Martins contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 gennaio 2004 .....	37
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	.....	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
2004/C 59/60	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 47 del 21.2.2004 .....	38

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 gennaio 2004

**nei procedimenti riuniti C 204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P: Aalborg Portland A/S e a. contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>**

**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Mercato del cemento — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Competenza del Tribunale — Diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Infrazione unica e continua — Imputazione di un'infrazione — Prova della partecipazione all'accordo generale e alla sua attuazione — Ammenda — Determinazione dell'importo»)**

(2004/C 59/01)

(Lingua processuale: il danese, l'inglese, il francese, l'italiano)

Nei procedimenti riuniti C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland A/S, con sede in Aalborg (Danimarca), rappresentata dai sigg. K. Dyekjær-Hansen e K. Høegh, advokaterne (C-204/00 P), Irish Cement Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dal sig. P. Sreenan, SC, su incarico del sig. J. Glackin, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo (C-205/00 P), Ciments français SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dal sig. A. Winckler, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo (C-211/00 P), Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento SpA, con sede in Bergamo, rappresentata dagli avv.ti A. Predieri, M. Siragusa, M. Beretta, C. Lanciani e F. M. Moretti, con domicilio eletto in Lussemburgo (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA, già Unicem SpA, con sede in Casale Monferrato, rappresentata dagli avv.ti C. Osti e A. Prastaro, con domicilio eletto in Lussemburgo (C-217/00 P), e Cementir — Cementerie del Tirreno SpA, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti G.M. Roberti e G. Bellitti (C-219/00 P) aventi ad oggetto i

ricorsi diretti all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 15 marzo 2000 nelle cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II-491), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee [agenti: nella causa C-204/00 P, sigg. R. Lyal e H.P. Hartvig, e nelle altre cause, sig. R. Lyal, assistito dal sig. N. Coutrelis (C-211/00 P) e dall'avv. A. Dal Ferro (C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P)], la Corte (Quinta Sezione), composta composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward (relatore) e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 7 gennaio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il punto 12, settimo trattino, del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, è annullato.
- 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla Ciments français SA per l'infrazione constatata all'art. 1 della decisione della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 — Cemento), è fissato a EUR 9 620 000.
- 3) I ricorsi contro la sentenza del Tribunale di primo grado sono respinti quanto al resto.
- 4) L'Aalborg Portland AS, l'Irish Cement Ltd, l'Italcementi Fabbriche Riunite Cemento SpA, la Buzzi Unicem SpA e la Cementir Cementerie del Tirreno SpA sono condannate alle spese rispettivamente nelle cause C-204/00 P, C-205/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P.

- 5) *La Ciments français SA e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno ciascuna le proprie spese nella causa C-211/00 P.*

(<sup>1</sup>) GU C 247 del 26.8.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

6 gennaio 2004

**nei procedimenti riuniti C-2/01 P e C-3/01 P: Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Importazioni parallele — Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Nozione di accordo tra imprese — Prova dell'esistenza di un accordo — Mercato di prodotti farmaceutici»)**

(2004/C 59/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-2/01 P e C-3/01 P, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, con sede in Mülheim an der Ruhr (Germania), rappresentato dai sigg. U. Zinsmeister e W.A. Rehmann, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuto da European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEP) con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. M. Epping e M. Lienemeyer, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente in sede di impugnazione, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Wiedner e W. Wils, assistiti dal sig. H.-J. Freund, Rechtsanwalt), sostenuta da Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse) e da European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEP), avente ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) il 26 ottobre 2000 nella causa T-41/96, Bayer/Commissione (Racc. pag. II-3383), procedimento in cui le altre parti sono: Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania), rappresentata dal sig. J. Sedemund, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente in primo grado e European Federation of Pharmaceutical Industries' Associations, con sede in Ginevra (Svizzera), rappresentata dal sig. A. Woodgate, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, la Corte (in seduta plenaria), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S.von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 6 gennaio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *Il Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, la Bayer AG e la European Federation of Pharmaceutical Industries' Associations sopporteranno le proprie spese relative al procedimento C-2/01 P.*
- 3) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese relative al procedimento C-3/01 P.*
- 4) *Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 10.3.2001.

## ORDINANZA DELLA CORTE

11 novembre 2003

**nella causa C-488/01 PV: Jean-Claude Martinez (<sup>1</sup>)**

**(«Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado — Dichiarazione di costituzione di un gruppo ai sensi dell'art. 29, n. 1, del regolamento del Parlamento europeo — Mancanza di affinità politiche — Scioglimento retroattivo del gruppo TDI — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»)**

(2004/C 59/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-488/01 PV, Jean-Claude Martinez, deputato del Parlamento europeo, residente in Montpellier (Francia), rappresentato dai sigg. F. Wagner e V. de Pouliquet de Brescanvel, avocats, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 2 ottobre 2001, nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Martinez e a./Parlamento (Racc. pag. II-2823), procedimento in cui l'altra parte è: Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. G. Garzón Clariana, J. Schoo e H. Krück, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto in primo grado Charles de Gaulle, deputato del Parlamento europeo, residente in Parigi (Francia), ricorrente in primo grado la Corte LA CORTE (assemblea plenaria) composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso l'11 novembre 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Martinez è condannato alle spese del presente giudizio.*
- 3) *Il sig. Martinez sopporta anche le spese sostenute dal Parlamento europeo nell'ambito del procedimento sommario nella causa C-488/01 P(R).*

(<sup>1</sup>) GU C 84, del 6.4.2002.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 5 dicembre 2003, nella causa Stato dei Paesi Bassi (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), contra 1. Ten Kate Holding Musselkanaal B.V., 2. Ten Kate Europrodukten B.V., 3. Ten Kate Produktie Maatschappij B.V.**

**(Causa C-511/03)**

(2004/C 59/04)

Con ordinanza 5 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 dicembre 2003, nella causa Stato dei Paesi Bassi (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), contra 1. Ten Kate Holding Musselkanaal B.V., 2. Ten Kate Europrodukten B.V., 3. Ten Kate Produktie Maatschappij B.V., l'Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se si debba risolvere in base alle norme del diritto olandese o in base a quelle del diritto comunitario la questione se lo Stato sia tenuto, in un caso come quello di specie, nei confronti di un cittadino come la Ten Kate, che ha un interesse real riguardo ad avvalersi delle sue possibilità di ricorso in forza dell'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE) o dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto art. 230 CE) e, in caso di inosservanza di detto obbligo, a risarcire il danno subito per tale motivo dal cittadino.
- 2) Qualora si debba risolvere la questione 1 in tutto o in parte in base alle norme del diritto comunitario:
  - a) se il diritto comunitario possa in talune circostanze comportare un obbligo e una responsabilità come quelli considerati in detta questione;
  - b) qualora la soluzione della questione 2.a sia positiva, quali norme del diritto comunitario si debbano applicare per risolvere la questione di cui al punto 1 in un caso concreto come quello della fattispecie.

3) Se si debba interpretare l'art. 1, n. 2, della decisione 94/381/CE, in combinato disposto, per quanto necessario, con quanto stabilito dall'art. 17 della direttiva 90/425/CEE e dall'art. 17 della direttiva 89/662/CEE, nel senso che ne discende un obbligo per la Commissione o per il Consiglio di concedere un'autorizzazione nel senso indicato se il sistema che lo Stato membro richiedente applica o applicherà è idoneo effettivamente per differenziare le proteine dei ruminanti da quelle dei non ruminanti.

4) In quale misura la soluzione della terza questione comporti una restrizione rispettivamente del diritto e dell'obbligo dello Stato di cui al punto 1 di rispettivamente opporsi, in forza dell'art. 175 del trattato CE (attualmente art. 232 CE), al mancato rilascio di un'autorizzazione come quella di cui alla presente fattispecie e di opporsi, in base all'art. 173 del Trattato CE (attualmente art. 230 CE), a un rifiuto di concedere tale autorizzazione.

(La terza questione rileva tanto nel caso in cui la questione di cui al punto 1 debba essere risolta secondo il diritto olandese quanto nel caso in cui essa debba essere risolta secondo il diritto comunitario, quanto meno in quest'ultimo caso se la soluzione della questione 2.a è negativa. La questione 4 rileva solo per gli ulteriori sviluppi relativi alla questione 2 b).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg, con ordinanza 12 novembre 2003, nella causa Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

**(Causa C-515/03)**

(2004/C 59/05)

Con ordinanza 12 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 dicembre 2003, nella causa Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH contra Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Finanzgericht Hamburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 17, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione n. 3665/87 (<sup>1</sup>), nella versione di cui al regolamento (CE) n. 1384/95 (<sup>2</sup>), debba essere interpretato nel senso che un prodotto è considerato come importato quando, dopo essere stato immesso in libera pratica in un paese terzo, ha subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 2913/92 (<sup>3</sup>) e successivamente è stato reimportato nella Comunità, con rimborso dei dazi doganali e pagamento dei dazi all'importazione».

(<sup>1</sup>) GUL 351, del 14.12.1987, pagg. 1-31.

(<sup>2</sup>) GUL 134, del 20.6.1995, pagg. 14-16.

(<sup>3</sup>) GUL 302, del 19.10.1992, pagg. 1-50.

**Ricorso del 9 dicembre 2003 contro la Repubblica italiana,  
presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-516/03)**

(2004/C 59/06)

Il 9 dicembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Minas Konstantinidis, membro del suo servizio giuridico e Roberto Amorosi, magistrato di Tribunale messo a disposizione dello stesso Servizio, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica Italiana, non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nella discarica di Campolungo (Ascoli Piceno) siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, non avendo adottato le misure necessarie affinché il detentore dei rifiuti depositati nella suddetta discarica consegni tali rifiuti ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato IIA o II B della direttiva, oppure provveda egli stesso al loro ricupero o smaltimento, è venuta meno agli obblighi di cui agli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti come modificata dalla direttiva 91/156/CEE;
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

Secondo la Commissione la Repubblica italiana non ha adottato nessuna misura atta ad assicurare che i rifiuti posti nella discarica di Campolungo fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo o senza usare procedimenti o metodi tali da arrecare pregiudizio all'ambiente. Le autorità italiane si sono limitate a sostenere che la progressiva mineralizzazione dei rifiuti è tale da mettere in dubbio la produzione di una quantità di 35 m<sup>3</sup> al giorno di percolato, senza fornire però nessuna indicazione precisa in merito, ed anzi ammettendo esplicitamente la permanenza di una «possibile produzione e quindi diffusione del percolato». La Commissione ricorda inoltre che, alla luce dell'articolo 175, paragrafo 4 del Trattato CE, spetta agli Stati membri provvedere al finanziamento ed all'esecuzione della politica in materia ambientale sicchè la mancanza di risorse finanziarie sufficienti non può essere addotta a giustificazione dell'assenza di interventi concreti volti alla bonifica del sito. Deve pertanto

concludersi che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 4 della direttiva.

Inoltre la Repubblica italiana ha omesso di adottare le misure necessarie affinchè il detentore dei rifiuti depositati nella discarica di Campolungo li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni di cui agli allegati II A o II B della direttiva. Ne deriva che essa è venuta altresì meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 8 della direttiva.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sala de lo Social du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con ordinanza 27 novembre 2003, nella causa José Vicente Olaso Valero contro Fondo de Garantía Salarial**

**(Causa C-520/03)**

(2004/C 59/07)

Con ordinanza 27 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 dicembre 2003, nella causa José Vicente Olaso Valero contro Fondo de Garantía Salarial, la Social du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- A) Se il reclamato indennizzo per licenziamento illegittimo rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 20 ottobre 1980, 80/987/CEE<sup>(1)</sup>, nella redazione anteriore a quella introdotta dalla direttiva 2002/74/CE<sup>(2)</sup>.
- B) Sotto il profilo del rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, se possa ritenersi che la normativa contenuta nell'art. 33, n. 2, del testo rifiuto della legge sullo Statuto dei lavoratori, in quanto esige una sentenza o una decisione amministrativa perché il FOGASA paghi gli indennizzi corrispondenti, non sia obiettivamente ragionevole e pertanto non debba applicarsi.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pagg. 23-27).

<sup>(2)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 270, pagg. 10-13)

**Ricorso dell'Internationaler Hilfsfonds e V. avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 15 ottobre 2003, causa T-372/02, Internationaler Hilfsfonds e V. contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 dicembre 2003**

**(Causa C-521/03 P)**

(2004/C 59/08)

Il 15 dicembre 2003 l'Internationaler Hilfsfonds e V. (in prosieguo: la «IH»), con sede in Rosbach (Germania), rappresentata dall'avv. H. Kaltenegger, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 15 ottobre 2003, causa T-372/02, Internationaler Hilfsfonds e V. contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2003;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado è incorso in un grave vizio di procedura non avendo organizzato una fase orale del procedimento, ed impedendo con ciò alla ricorrente di esporre dettagliatamente le sue opinioni in ordine alla ricevibilità della sua azione. Il Tribunale ha errato nel ritenere che sussistessero impedimenti assoluti alla prosecuzione dell'azione. Il Tribunale avrebbe altresì ignorato il fatto che la convenuta non aveva chiesto, con separata istanza, una decisione sulla ricevibilità. Al contrario, il Tribunale di primo grado ha fondato le proprie decisioni su una lettera della convenuta datata 19 luglio 2001 la quale, tuttavia, altro non era che una risposta nell'ambito delle discussioni svoltesi tra l'ECHO e la ricorrente nel corso di quell'anno. La IH non era in grado di ravvisarvi una «decisione». La decisione impugnata (lettera 22 ottobre 2002, sottoscritta a nome del Commissario responsabile al quale la ricorrente aveva indirizzato una richiesta di decisione il 27 agosto 2002) era invece, la decisione finale che ha posto fine al dibattito da tale parte.

Il Tribunale di primo grado ha travisato tanto il contenuto quanto il significato di queste lettere, incorrendo in tal modo in un errore di diritto che ha comportato conseguenze giuridiche negative per la ricorrente. Il Tribunale non ha fatto applicazione del principio sancito all'art. 48 del regolamento

di procedura, in forza del quale il giudizio sulla ricevibilità di un motivo è riservato alla sentenza che conclude il procedimento.

Il Tribunale di primo grado è incorso in un ulteriore vizio procedurale non avendo accettato agli atti le osservazioni finali della ricorrente datate 14 ottobre 2002. Ai sensi dell'art. 48 del regolamento di procedura, è ammessa la deduzione di nuovi mezzi di prova che si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. La ricorrente ha confermato che il messaggio dell'ECHO è stato scoperto solo recentemente. Il Tribunale non aveva informato la ricorrente che la fase scritta del procedimento era stata chiusa.

Il Tribunale di primo grado deve essere inoltre considerato responsabile per non aver organizzato una fase istruttoria, conformemente alla prassi consueta, per quanto riguarda la questione del perché l'ECHO non abbia riaperto il fascicolo della ricorrente dopo aver ricevuto la reazione positiva (sebbene tardiva) del Ministero degli esteri tedesco con riferimento alla situazione della ricorrente.

Il Tribunale di primo grado, includendo nelle sue statuizioni questioni di fatto, si è erroneamente fondato sul regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/96<sup>(2)</sup>, sebbene tale regolamento sia entrato in vigore dopo la richiesta dalla IH di sottoscrivere il primo contratto quadro di partenariato.

Il Tribunale non ha esaminato, nella sua motivazione, la questione della «sospensione» del trattamento della richiesta presentata dalla IH, che era stata definita un provvedimento illegale dal mediatore europeo. Il Tribunale ha ignorato il fatto che né le precedenti regole sulla cooperazione con l'ECHO né il nuovo regolamento (CE) n. 1257/96 includono alcun riferimento all'esigenza di consultare le autorità nazionali.

Il Tribunale di primo grado non ha attribuito alcuna rilevanza alle decisioni del mediatore europeo (1702/2001/GG) che aveva dichiarato l'ECHO responsabile di quattro atti di cattiva amministrazione, esprimendo una serie di note critiche.

Con riferimento a un'altra questione di fatto, il Tribunale, come risulta dalla sua ordinanza, ha trasgredito le norme applicabili alle verifiche contabili che il personale dell'ECHO voleva condurre presso gli uffici dalla IH. In particolare, non ha esaminato la questione dell'applicabilità del principio di sussidiarietà. Il Tribunale non ha nemmeno tenuto conto del fatto che né le norme precedentemente in vigore né il nuovo regolamento includono alcun riferimento a verifiche contabili.

La verifica contabile proposta dall'ECHO aveva carattere discriminatorio, non essendovi alcuna giustificazione per procedere ad una tale verifica una volta che il Ministero degli esteri tedesco aveva confermato lo status giuridico dalla IH come organizzazione caritativa.

(<sup>1</sup>) GU C 31 dell'8 febbraio 2003, pag. 21.

(<sup>2</sup>) Regolamento 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2 luglio 1996, pag. 1).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la società G. & E. Gianniotis EPE, operante con la denominazione commerciale di «Nosokomio Agia Eleni», proposto il 16 dicembre 2003**

**(Causa C-524/03)**

(2004/C 59/10)

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la BIOTRAST A.E., società di sviluppo di tecnologie d'avanguardia, proposto il 15 dicembre 2003**

**(Causa C-523/03)**

(2004/C 59/09)

Il 15 dicembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitris Triantafyllou, membro del servizio giuridico, assistito dal sig. Nicolaos Korogiannakis, avvocato in Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la BIOTRAST A.E., società per azioni di sviluppo di tecnologie d'avanguardia. La ricorrente chiede che la Corte voglia:

condannare la ricorrente:

- a) a pagare la somma di EUR 730 726,81, corrispondente a EUR 661 838,82 a titolo di capitale e EUR 68 887,99 a titolo di interessi moratori a partire dalla data in cui è divenuta esigibile la nota di debito al tasso di interesse del 4,77 % fino al 31 dicembre 2002 e al tasso di interesse del 6,77 % dal 1º gennaio 2003.
- b) a pagare interessi nell'importo di EUR 122,75 al giorno dal 31 ottobre 2003 e fino al saldo totale del debito.
- c) a sopportare le spese.

*Motivi e principali argomenti*

- a) Obbligo di restituzione della somma indebitamente pagata dalla Commissione.
- b) Data alla quale gli interessi diventano esigibili.

Il 16 dicembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitris Triantafyllou, membro del servizio giuridico, assistito dal sig. Nicolaos Korogiannakis, avvocato in Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la società G. & E. Gianniotis EPE, operante con la denominazione commerciale di «Nosokomio Agia Eleni».

La ricorrente chiede che la Corte voglia condannare la convinta:

- a) a pagare la somma di EUR 236 977,93 corrispondente a EUR 212 010,17 a titolo di capitale e EUR 24 697,76 a titolo di interessi moratori a partire dalla data in cui è diventata esigibile ciascuna nota di debito fino al 31 ottobre 2003.
- b) a pagare interessi dell'importo di EUR 42,16 al giorno dal 31 ottobre 2003 fino al saldo totale del debito.
- c) a sopportare le spese.

*Motivi e principali argomenti*

- a) Obbligo di restituzione della somma indebitamente pagata dalla Commissione
- b) Data alla quale gli interessi diventano esigibili.

**Ricorso del 16 dicembre 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-525/03)**

(2004/C 59/11)

Il 16 dicembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Klaus Wiedner e Claudio Loggi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato l'articolo 1, secondo comma e l'articolo 2, primo, secondo e terzo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3231 del 24 luglio 2002, che consentono di ricorrere alla trattativa privata, in deroga alle disposizioni delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi, e in particolare alle norme comuni di pubblicità e di partecipazione previste dai titoli III e IV della direttiva 93/36/CEE<sup>(1)</sup> e III e V della direttiva 92/50/CEE<sup>(2)</sup>, per l'acquisto di velivoli aerei per la lotta agli incendi boschivi nonché per l'acquisizione di servizi di spegnimento degli incendi e che consentono, parimenti, di far ricorso alla procedura suddetta per l'acquisto di attrezzature tecnologiche ed informatiche nonché di apparati radio ricetrasmettenti, senza che alcuna delle condizioni legittimanti la deroga alle suddette norme comuni sia soddisfatta e, comunque, senza garantire alcuna forma di pubblicità diretta a consentire un confronto concorrenziale tra i potenziali offerenti, ha violato gli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 93/36/CEE de Consiglio, del 18 giugno 1992, nonché degli articoli 43 e 49 del Trattato CEE;
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

Gli appalti aventi ad oggetto forniture di velivoli aerei rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/36/CEE che coordina la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di forniture con procedura aperta ovvero con procedura ristretta. Il ricorso alla procedura negoziata è consentito nei soli casi tassativamente previsti ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 6. Il paragrafo 3 include tra i casi in cui è ammessa la procedura negoziata quello in cui, per l'estrema urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione e ad essa non imputabili, non possano essere osservati i termini per una procedura di messa in concorrenza con preventiva pubblicazione.

La Commissione rileva che, nel caso di specie, non appare sussistere alcuna delle condizioni alle quali il richiamato articolo 6 della direttiva 93/36/CEE subordina la possibilità di derogare alle disposizioni della direttiva medesima e che, in particolare, non appaiono sussistere ragioni di urgenza tali da consentire all'amministrazione aggiudicatrice di avvalersi della deroga di cui al paragrafo 3, lettera d) di detta disposizione.

La Commissione rileva, inoltre, che l'ordinanza contestata prevede numerose altre possibilità di ricorrere alla trattativa privata, e cioè per l'acquisto delle attrezzature necessarie a potenziare gli allestimenti tecnologici ed informatici del

Dipartimento della protezione civile, per l'acquisto, da parte del Corpo forestale dello Stato, di apparati radio ricetrasmettenti per le comunicazioni con i velivoli antincendio, nonché per l'acquisizione e/o implementazione, sempre da parte del citato Dipartimento, di servizi di spegnimento aereo degli incendi boschivi, in quest'ultimo caso stabilendo, analogamente a quanto disposto per l'acquisto dei velivoli aerei, che i relativi contratti potranno essere stipulati anche in deroga alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e segnatamente, delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE.

La Commissione considera che anche in tali ipotesi la possibilità di ricorrere alla trattativa privata sembra dover essere esclusa e che, in ogni caso, nessuna prova della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso alla medesima è stata fornita dalle autorità italiane. In particolare, nessuna delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 della direttiva 92/50/CEE sembra essere soddisfatta.

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 9.8.1993, p. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 209 del 24.7.1992, p. 1.

#### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 15 dicembre 2003**

**(Causa C-527/03)**

(2004/C 59/12)

Il 15 dicembre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Knut Simonsson e Wouter Wils, in qualità di agenti, ha presentato un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno ai propri obblighi derivanti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico<sup>(1)</sup>, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione.

2. Condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 18 dicembre 2003**

*Motivi e principali argomenti*

**(Causa C-531/03)**

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 28 dicembre 2002.

(2004/C 59/14)

(<sup>1</sup>) GUL 332 del 28.12.2000, pag. 81.

---

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi presentato il 15 dicembre 2003**

**(Causa C-528/03)**

(2004/C 59/13)

Il 15 dicembre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Knut Simonsson e Wouter Wils, in qualità di agenti, ha presentato un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiарare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno ai propri obblighi derivanti dalla direttiva 2002/35/CE della Commissione, del 25 aprile 2002, che modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (<sup>1</sup>), non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione.
2. Condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 1º gennaio 2003.

(<sup>1</sup>) GUL 112, del 27 aprile 2002, pagg. 21-33.

Il 18 dicembre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, e dalla sig.ra Florence Simonetti, funzionaria nazionale distaccata presso il servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. statuire che la Repubblica federale di Germania
  - non avendo ancora trasposto tale direttiva in particolare per quanto riguarda progetti di strade nel Land Rheinland-Pfalz e
  - lasciando sussistere nel Land Nordrhein-Westfalen la possibilità di ammettere progetti di strade via il rilascio dell'autorizzazione del progetto senza valutazione di impatto ambientale,

è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell'art. 4 in combinato disposto con l'Allegato I, punto 7, lett. b) e c) e l'Allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (<sup>1</sup>), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella versione della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (<sup>2</sup>);

2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine di trasposizione della direttiva 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE, è scaduto il 14 marzo 1999 senza che il Land Rheinland-Pfalz abbia emanato le disposizioni necessarie, in particolare per quanto riguarda progetti di strade.

Non si è inoltre garantito per legge per il Land Nordrhein-Westfalen che venga effettuata la valutazione di impatto ambientale qualora da un progetto di strada secondo il diritto del Land siano da attendersi rilevanti effetti sull'ambiente.

(<sup>1</sup>) GU L 175, pag. 40.

(<sup>2</sup>) GU L 73, pag. 5.

Ai sensi dell'art. 95, n. 2 CE, la deroga all'art. 94 contenuta nell'art. 95, n. 1, non si applica alle disposizioni fiscali. A parere della Commissione l'espressione «disposizioni fiscali» va intesa nel senso che include norme concernenti i soggetti passivi d'imposta, i fatti imponibili, la base imponibile, le aliquote e le esenzioni, assieme a norme dettagliate in tema di accertamento e di esecuzione. La Commissione sostiene invece che tale logica non si estende all'assistenza reciproca in materia fiscale. Provvedimenti di cooperazione, verifica e informazione il cui scopo è quello di agevolare l'abolizione delle frontiere senza toccare la sostanza delle norme fiscali degli Stati membri non hanno effetti sulla giurisdizione fiscale degli Stati membri.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 19 dicembre 2003**

**(Causa C-533/03)**

(2004/C 59/15)

Il 19 dicembre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Lyal, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare il regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003, n. 1798/2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (<sup>1</sup>), e la direttiva del Consiglio 7 ottobre 2003, 2003/93/CE, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (<sup>2</sup>);
2. mantenere gli effetti di dette misure fino all'entrata in vigore di una normativa adottata sulla base del corretto fondamento giuridico;
3. condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La questione nella presente causa è se gli artt. 93 e 94, da una parte, o l'art. 95 CE, dall'altra, siano il corretto fondamento giuridico per l'adozione di provvedimenti come il regolamento n. 1798/2003 e la direttiva 2003/93.

La Commissione sostiene che le disposizioni del regolamento n. 1798/2003 non possono correttamente essere considerate nel senso che attuano un'armonizzazione o un rafforzamento delle norme fiscali nazionali. Il regolamento n. 1798/2003 riguarda solo lo scambio di informazioni in relazione alle operazioni che avvengono attraverso le frontiere all'interno della Comunità, al fine di consentire alle autorità tributarie nazionali di collaborare reciprocamente e con la Commissione per garantire la conformità alle norme sull'IVA in mancanza di controlli alle frontiere. Esso non riguarda le norme che vanno correttamente considerate come «disposizioni fiscali» nel senso di cui all'art. 95, n. 2, CE o «legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari» nel senso di cui all'art. 93 CE.

Da parte sua, la direttiva 2003/93 modifica la direttiva 77/799 solo con la cancellazione dell'imposta sul valore aggiunto e l'inserzione di imposte sui premi assicurativi. Essa non influenza sulla natura della direttiva, che riguarda gli scambi di informazioni e non costituisce quindi l'armonizzazione delle «disposizioni fiscali» nel senso di cui all'art. 95, n. 2, CE.

Occorre quindi concludere che lo scopo della normativa di cui trattasi è la realizzazione del mercato interno. Essa non costituisce un complesso di provvedimenti di armonizzazione delle disposizioni fiscali. Dunque il fondamento normativo corretto è l'art. 95 CE.

Di conseguenza la Commissione sostiene che il regolamento (CE) del Consiglio n. 1798/2003 e la direttiva del Consiglio 2003/93/CE sono stati adottati sulla base di un errato fondamento normativo, senza rispettare le prerogative del Parlamento.

(<sup>1</sup>) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 23.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio presentato il 15 dicembre 2003**

**(Causa C-534/03)**

(2004/C 59/16)

Il 15 dicembre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Knut Simonsson e Wouter Wils, in qualità di agenti, ha presentato un ricorso contro il Regno del Belgio dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno ai propri obblighi derivanti dalla direttiva 2002/35/CE della Commissione, del 25 aprile 2002, che modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri<sup>(1)</sup>, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione.
2. Condannare il Regno del Belgio alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 1º gennaio 2003.

---

<sup>(1)</sup> GU L 112 del 27.4.2002, pagg. 21-33.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus, con sentenza 19 dicembre 2003, nella causa 1. Katja Candolin, 2. Jari-Antero Viljaniemi, 3. Veli-Matti Paananen, 4. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, 5. Jarno Ruokoranta**

**(Causa C-537/03)**

(2004/C 59/17)

Con ordinanza 19 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 dicembre 2003, nella causa 1. Katja Candolin,

2. Jari-Antero Viljaniemi, 3. Veli-Matti Paananen, 4. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, 5. Jarno Ruokoranta., il Korkein oikeus ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il requisito posto dall'art. 1 della terza direttiva 90/232/CEE<sup>(1)</sup> secondo cui occorre risarcire a carico dell'assicurazione i danni cagionati nell'uso del veicolo a tutti i passeggeri ad eccezione del guidatore ovvero qualsiasi altra disposizione o principio di diritto comunitario istituiscano limitazioni nella valutazione a norma del diritto nazionale della rilevanza del concorso del passeggero allorché la questione verta sul suo diritto al risarcimento dei danni in base all'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli.
- 2) Se sia conforme al diritto comunitario, inter alia in una situazione come quella di cui all'art. 2, n. 1, secondo capoverso della seconda direttiva 84/5/CEE<sup>(2)</sup>, negare o limitare a motivo della condotta del passeggero di un veicolo il diritto dello stesso ad ottenere in base all'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli i danni derivanti da quest'ultima. Se un diritto siffatto possa essere posto in questione ad esempio allorché una persona si sia messa in viaggio su un veicolo pur essendo stata in grado di rilevare che il pericolo di infortunio e di danni a se medesima era più elevato che d'abitudine.
- 3) Se il diritto comunitario osti a che si ritenga debba prendersi in considerazione una circostanza come lo stato di ebbrezza del guidatore che influenza la sua capacità di guidare un veicolo con sicurezza.
- 4) Se il diritto comunitario osti a che il diritto del proprietario di un'auto, il quale abbia preso posto come passeggero sulla medesima, al risarcimento dei danni alle persone in base all'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli debba valutarsi col massimo di severità rispetto agli altri passeggeri per il motivo che egli ha consentito ad un ubriaco di guidare la sua auto.

---

<sup>(1)</sup> Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU ediz. speciale 1994, 13/19, pag. 189).

<sup>(2)</sup> Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU ediz. speciale 1994, 6/2, pag. 90).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 19 dicembre 2003, nella causa 1. ROCHE NEDERLAND B.V., 2. ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEMS INC., 3. N.V. ROCHE S.A., 4. HOFFMANN-LA ROCHE ACTIEN-GESELLSCHAFT, 5. PRODUITS ROCHE S.A., 6. ROCHE PRODUCTS LIMITED, 7. F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G., 8. HOFFMANN-LA ROCHE WIEN GMBH, 9. ROCHE AB contro 1. Dr. Frederick James PRIMUS, 2. Dr. Milton David GOLDENBERG**

**(Causa C-539/03)**

(2004/C 59/18)

Con ordinanza 19 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 dicembre 2003, nella causa 1. ROCHE NEDERLAND B.V., 2. ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEMS INC., 3. N.V. ROCHE S.A., 4. HOFFMANN-LA ROCHE ACTIEN-GESELLSCHAFT, 5. PRODUITS ROCHE S.A., 6. ROCHE PRODUCTS LIMITED, 7. F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G., 8. HOFFMANN-LA ROCHE WIEN GMBH, 9. ROCHE AB contro 1. Dr. Frederick James PRIMUS, 2. Dr. Milton David GOLDENBERG, Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- A. Se sussista il nesso necessario per l'applicazione dell'art. 6, punto 1, della convenzione di Bruxelles, tra le domande giudiziali relative alla violazione di un brevetto presentate dal titolare di un brevetto europeo contro, da un lato, una convenuta avente sede nello Stato del giudice adito e, dall'altro, altre convenute aventi sede in Stati contraenti diversi dallo Stato del giudice adito, convenute che il titolare afferma violano tutte tale brevetto in uno o più Stati contraenti.
- B. Nell'ipotesi in cui la soluzione alla questione A non sia affermativa, ovvero non sia completamente affermativa, in quali circostanze sussista tale nesso e se al riguardo sia rilevante ad esempio
  - che i convenuti appartengono ad un unico gruppo;
  - che nel caso dei convenuti si può parlare di un'azione comune cui è sotteso un piano economico comune, e in caso di risposta affermativa se sia rilevante il luogo in cui ha avuto origine tale piano economico;
  - che le asserite azioni illecite dei diversi convenuti sono identiche o pressoché identiche.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshof der Republik Österreich con ordinanza 18 novembre 2003 nella causa Lambert Roodbeen contro Repubblica d'Austria**

**(Causa C-541/03)**

(2004/C 59/19)

Con ordinanza 18 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 2003, nella causa Lambert Roodben contro Repubblica d'Austria, l'Obersten Gerichtshof der Republik Österreich ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica<sup>(1)</sup> debbano essere interpretati nel senso che, tranne casi di urgenza, le autorità amministrative — a prescindere dall'esistenza di un ricorso gerarchico interno — non debbano adottare la decisione relativa all'allontanamento dal territorio nazionale senza aver sentito il parere di un'autorità — non prevista nell'ordinamento giuridico austriaco — competente ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva, qualora avverso la loro decisione sia solo consentito adire con un reclamo i Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts (Tribunali di diritto pubblico) entro i seguenti limiti:

- a) a tale reclamo non si ricollega senz'altro effetto sospensivo;
- b) i Gerichtshöfe non possono emettere una decisione di opportunità, ma solo rimuovere l'impugnata decisione;
- c) che uno di tali giudici (il Verwaltungsgerichtshof) nell'ambito dell'accertamento di merito ha competenza limitata alla verifica della consequenzialità e
- d) un altro giudice (Verwaltungsgerichtshof — Corte costituzionale) in aggiunta alla limitazione alla verifica della consequenzialità nell'ambito dell'accertamento di merito, ha competenza limitata alla verifica della violazione dei diritti costituzionalmente garantiti.

---

<sup>(1)</sup> GU L 56, pag. 850.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 18 novembre 2003, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Milupa GmbH & Co. KG**

**(Causa C-542/03)**

(2004/C 59/20)

Con ordinanza 18 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre 2004, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Milupa GmbH & Co. KG, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 7, nn. 1, 2, e 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 nella versione di cui al regolamento (CE) n. 229/96 (<sup>1</sup>), debba essere interpretato nel senso che il richiedente non ha alcun diritto alla concessione di una restituzione all'esportazione qualora nella produzione dei prodotti esportati, non venga utilizzato il prodotto da lui dichiarato, che ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. c), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1222/94 (<sup>2</sup>) è assimilato al latte scremato in polvere, di cui all'allegato A (PG 2) ma viene utilizzato un altro prodotto, che è pure esso assimilato al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2) per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di materia secca ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. f), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1222/94.

(<sup>1</sup>) GU L 30, pag. 24.

(<sup>2</sup>) GU L 136, pag. 5.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 23 dicembre 2003**

**(Causa C-546/03)**

(2004/C 59/21)

Il 23 dicembre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Díaz-Llanos La Roche e G. Wilms, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo rispettato i termini regolamentari di contabilizzazione imposti dall'art. 220, n. 1, del Codice doganale comunitario (<sup>1</sup>) (e dall'art. 5 del regolamento n. 1854/89 (<sup>2</sup>)), il Regno di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni di diritto comunitario;
2. dichiarare altresì che, nella misura in cui la constatazione tardiva ha causato ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie, il Regno di Spagna, non imputando interessi di mora ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89 (<sup>3</sup>) fino al 31 maggio 2000 e, a partire da tale data, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1150/2000 (<sup>4</sup>), ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza di tale disposizione di diritto comunitario;
3. condannare il Regno di Spagna alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La normativa comunitaria sulle risorse proprie è chiara per quanto riguarda il momento in cui sorge l'obbligo per le autorità spagnole di constatare tali risorse; si tratta del momento in cui le autorità nazionali sono in grado di calcolare l'importo dovuto e al soggetto passivo viene comunicato l'adempimento di tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia. La detta normativa non consente che, ove si scopra una mancata contabilizzazione dei dazi derivanti da un'obbligazione doganale, l'amministrazione nazionale applichi i termini previsti dalla propria normativa, diversi da quelli introdotti, con effetto obbligatorio, dalle norme comunitarie. Tali termini debbono essere sempre rispettati a partire dal momento in cui viene individuato il soggetto debitore e può calcolarsi l'importo dell'obbligazione.

Il momento in cui deve avvenire la constatazione delle risorse proprie non è subordinato ad una comunicazione al debitore o ad una decisione definitiva delle autorità nazionali. Tali circostanze rilevano soltanto ai fini del rapporto tra le autorità nazionali e il debitore, mentre il rapporto tra lo Stato membro e la Comunità, per quanto riguarda le risorse proprie, è regolato esclusivamente dal perfezionarsi dei presupposti oggettivi per la contabilizzazione. L'obbligo di constatare le risorse proprie e, successivamente, quello di metterle a disposizione sono indipendenti dai termini aggiuntivi previsti dalla normativa nazionale per consentire al debitore di presentare le proprie osservazioni. Pertanto, la prassi seguita dalle autorità spagnole non è conforme alla normativa comunitaria.

L'inadempimento dei detti obblighi ha come conseguenza che la Spagna deve pagare interessi di mora, conformemente alla normativa comunitaria sulle risorse proprie. Secondo una costante giurisprudenza, esiste un nesso indissolubile tra l'obbligo di constatare le risorse proprie comunitarie, l'obbligo di accreditarle sul conto della Commissione entro i termini previsti e, infine, l'obbligo di pagare gli interessi di mora, i quali sono dovuti per l'intero periodo di ritardo e sono esigibili quale che sia il motivo per cui l'accrédito sul conto della Commissione è avvenuto tardivamente. Il rinvio compiuto dalle autorità spagnole alle proprie procedure interne non influisce dunque in alcun modo sull'obbligo della Spagna di pagare gli interessi di mora. Affinché la Commissione possa calcolare tali interessi di mora, la Spagna è obbligata a trasmettere alla detta istituzione tutti i dati necessari in merito ai termini trascorsi tra la contabilizzazione — come momento derivato per la constatazione delle risorse proprie, in base alla normativa comunitaria relativa alla riscossione di tali risorse — e la prassi seguita dalle autorità spagnole. Il Regno di Spagna non ha adempiuto tale obbligo.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 1).

(<sup>3</sup>) Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1).

(<sup>4</sup>) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

— alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/12/CE (<sup>1</sup>), che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

— alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/13/CE (<sup>2</sup>), che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;

— alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE (<sup>3</sup>), relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in questione alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il termine di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 15 marzo 2003.

(<sup>1</sup>) GU L 75 del 15 marzo 2001, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 75 del 15 marzo 2001, pag. 26.

(<sup>3</sup>) GU L 75 del 15 marzo 2001, pag. 29.

#### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 23 dicembre 2003**

**(Causa C-550/03)**

(2004/C 59/22)

Il 23 dicembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Georgios Savvos e Wouter Wils, membri del servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:

#### **Ricorso della Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd, già HB Ice Cream Ltd, avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 23 ottobre 2003, nella causa T-65/98 tra la Van den Bergh Foods Ltd, già HB Ice Cream Ltd, e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 dicembre 2003**

**(Causa C-552/03 P)**

(2004/C 59/23)

Il 29 dicembre 2003 la Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd, già HB Ice Cream Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dagli avv.ti Nicholson, Rowe, Biesheuvel e de Grave, con

domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 23 ottobre 2003, nella causa T-65/98<sup>(1)</sup> tra la Van den Bergh Foods Ltd, già HB Ice Cream Ltd, e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado chiede di:

- a) annullare — nella sua integralità o parzialmente — la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 23 ottobre 2003, nella causa T-65/98, ad eccezione del n. 3 del dispositivo della sentenza;
- b) annullare — nella sua integralità o parzialmente — la decisione della Commissione nei casi nn. IV/34.073, IV/34.395 e IV/35.946 relativa a un procedimento in applicazione degli artt. 81 (già art. 85) e 82 (già art. 86) del Trattato (Van den Bergh Foods Ltd) o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado; e
- c) condannare la Commissione alle spese della ricorrente in primo grado e nel presente ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado fa valere che quest'ultimo ha commesso un errore di diritto concludendo che gli accordi di distribuzione della Van den Bergh Foods Ltd (già HB Ice Cream Ltd) possono incidere sensibilmente sul gioco della concorrenza, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato e contribuiscono in modo significativo ad una compartimentazione del mercato.

La ricorrente sostiene anche che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 81, n. 3, del Trattato. Esso ha applicato erroneamente il principio della rilevanza di onere e criterio della prova e, per tale via, ha reso la sentenza inadeguatamente motivata.

E' infine sostenuto che il Tribunale di primo grado ha commesso, sotto due profili, errori di diritto applicando l'art. 82 del Trattato:

- ha tratto sul piano legale conseguenze che non erano giustificate ed adeguatamente motivate e non può dunque sostenere una conclusione riferentesi alla natura abusiva dell'introduzione;
- ha omesso di applicare i principi giuridici affermati dalla Corte nella causa Bronner o, in alternativa, ha omesso

di motivare adeguatamente perché Bronner non era pertinente nel presente caso.

---

<sup>(1)</sup> GU C 234 del 25.7.1998, pag. 28.

---

**Ricorso della Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) 16 ottobre 2003, nella causa T-148/00<sup>(1)</sup> tra la Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters, e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica ellenica, presentato il 30 dicembre settembre 2003**

**(Causa C-553/03 P)**

(2004/C 59/24)

Il 30 dicembre 2003 la Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters, con sede in Tessalonica (Grecia), con gli avv.ti K. Adamantopoulos e J. Gutiérrez Gisbert, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) 16 ottobre 2003, nella causa T-148/00 tra la Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica ellenica.

La ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 16 ottobre 2003 nella causa T-148/00 che ha dichiarato irricevibile il ricorso originario dinanzi al Tribunale di primo grado e condannato la ricorrente dinanzi a quest'ultimo a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda tale ricorso;
2. come richiesto originariamente dinanzi al Tribunale di primo grado, annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 2000/206/CE<sup>(2)</sup>, relativa al regime di aiuto per il cotone applicato in Grecia dall'Ente greco per il cotone, nella parte in cui dichiara l'art. 30, n. 3, della legge 17/23.4.1992, n. 2040, e non anche l'art. 30, n. 1, incompatibile con il mercato comune;
3. ingiungere che le spese relative al presente procedimento e da esso occasionate nonché quelle sostenute dal Tribunale di primo grado vengano sopportate dalla Commissione delle Comunità europee.

*Motivi e principali argomenti*

Il presente ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado si fonda sui due motivi seguenti:

- i) Errore manifesto laddove la pronuncia del Tribunale di primo grado dichiara che la ricorrente contesta in via principale la fondatezza della conclusione della Commissione secondo la quale il prelievo compensativo è conforme all'organizzazione comune dei mercati nel settore del cotone e pertanto il ricorso originario della ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado è irricevibile, in quanto dall'accoglimento di una conclusione siffatta conseguirebbe inevitabilmente la violazione del diritto di accesso alla giustizia della ricorrente in secondo grado.

Ciò si spiega con il fatto che la ricorrente stessa non aveva un'opzione diversa dal contestare la conclusione carente del dispositivo dell'art. 1 della decisione impugnata che implicitamente rinvia all'ultimo paragrafo della sezione IV della decisione stessa, secondo cui il prelievo compensativo previsto all'art. 30, n. 1, della legge 2040/92 è «conforme all'organizzazione comune dei mercati». La decisione impugnata è carente in quanto la Commissione ha omesso di rispettare l'obbligo di esaminare le attività dell'Ente greco per il cotone finanziate dal prelievo compensativo di cui all'art. 30, n. 1, della legge 2040/92 ai sensi delle norme CE sugli aiuti di Stato; e

- ii) La pronuncia del Tribunale di primo grado è errata in diritto e contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado asserisce che quest'ultima è contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee laddove dichiara che i) «è assolutamente evidente» che il prelievo compensativo di cui all'art. 30, n. 1, della legge 2040/92 non costituisce un aiuto di Stato e neppure presenta un tale aspetto giacché il Tribunale opina che il prelievo compensativo di cui all'art. 30, n. 1, della legge 2040/92 è «solo uno dei due metodi di finanziamento di aiuti di Stato concessi dall'Ente greco per il cotone»; e che ii) è erroneo equiparare il prelievo compensativo di cui al suddetto articolo «a un aiuto di Stato». Tale asserzione è motivata dal fatto che il prelievo compensativo di cui all'art. 30, n. 1, della legge 2040/92 costituisce un aiuto di Stato ai sensi della giurisprudenza Enirisorse e Van Calster.

(<sup>1</sup>) GU C 259 del 9.9.2000, pag. 24.

(<sup>2</sup>) GU L 63 del 10.3.2000, pag. 27.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Utrecht, Sector Kanton, Locatie Utrecht, con ordinanza 10 dicembre 2003 , nella causa Poseidon Chartering b.v. contro 1. V.O.F. Marianne Zeeschip, 2. Albert Mooij, 3. Sjoerdje Sijswerda, 4. Gerrit Daniel Schram**

**(Causa C-3/04)**

(2004/C 59/25)

Con ordinanza 10 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 gennaio 2004, nella causa Poseidon Chartering b.v. contro 1. V.O.F. Marianne Zeeschip, 2. Albert Mooij, 3. Sjoerdje Sijswerda, 4. Gerrit Daniel Schram., il Rechtbank Utrecht, Sector Kanton, Locatie Utrecht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se si tratti di un agente commerciale ai sensi della direttiva 86/653/CEE (<sup>1</sup>), relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, nel caso di un intermediario indipendente che è intervenuto nella conclusione di un unico contratto (charter di una nave o noleggio) (e non di molteplici contratti), prorogato ogni anno e in cui, relativamente alla proroga del noleggio, le trattative sono state condotte dal proprietario della nave e da un terzo (tranne che, per il periodo 1994-2000, nel 1999) e il loro risultato è messo per iscritto in una clausola aggiuntiva ad opera dell'intermediario.
2. Se per la soluzione alla questione 1 sia inoltre rilevante, laddove sia necessario valutare se si tratti di un contratto di agenzia, che per anni è stato pagato un compenso (provvigione) pari al 2,5 % del nolo e/o che nell'art. 7, n. 1, della direttiva si menziona un«operazione (...) conclusa» e che sussiste un diritto alla provvigione «quando l'operazione è stata conclusa con un terzo che [l'intermediario] aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo».
3. Se per la soluzione della questione 1 sia rilevante che nell'art. 17 della direttiva si parla di «clienti» e non di cliente.

(<sup>1</sup>) GU L 382, pagg. 17-21.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 9 gennaio 2004**

**(Causa C-6/04)**

(2004/C 59/26)

Il 9 gennaio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Flynn e M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di trasporre correttamente i requisiti fissati dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE (<sup>1</sup>), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è venuto meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva; e
- condannare il Regno Unito alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Art. 6, n. 2

Mentre il Regno Unito ha adottato disposizioni per attuare tale articolo con riguardo al controllo di operazioni di potenziale perturbazione, non vi sono disposizioni per qualsiasi parte del Regno Unito che autorizzino l'autorità competente a prendere misure al fine di evitare il degrado di un sito. La Commissione considera che il Regno Unito ha quindi omesso di conformarsi integralmente all'art. 6, n. 2, della direttiva al fine di tutelare un sito designato dal degrado dovuto alla trascuratezza o all'inattività piuttosto che ad un'operazione comportante un danno potenziale.

Art. 6, nn. 3 e 4

L'art. 6, n. 3, della direttiva riguarda piani o progetti che possono avere incidenze significative su un sito, per cui viene introdotto un controllo a due livelli. Siffatti piani o progetti devono essere valutati, per quanto riguarda il pregiudizio arrecabile all'integrità del sito, a seguito di una consultazione del pubblico. L'art. 6, n. 4, richiede poi, in determinate circostanze, l'adozione di misure compensative. La Commis-

sione ritiene che la legislazione del Regno Unito non traspone correttamente tali disposizioni per tre specifici aspetti. La legislazione nazionale è inadeguata quanto ai piani ed ai progetti per il pompaggio dell'acqua, ai piani di uso del territorio e, con riguardo a Gibilterra, per il riesame dei diritti esistenti in materia urbanistica.

Artt. 11 e 14, n. 2

L'art. 11 della direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di garantire la sorveglianza dello stato di conservazione di habitat naturali o di specie prioritari. Il Regno Unito non ha traspunto in modo specifico tale obbligo. Finché tale disposizione non sarà attuata e tale obbligo non sia stato chiaramente assegnato alle competenti autorità, la Commissione non è in grado di stabilire se venga effettuata la sorveglianza in questione. Lo stesso punto è sollevato dall'art. 14, n. 2, della direttiva, secondo cui, qualora si ritenga necessaria l'adozione di misure, le stesse devono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'art. 11 della direttiva.

Art. 12, n. 1, lett. d)

La legislazione che traspone la direttiva per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord omette di disporre l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela con il divieto di deterioramento dei siti di riproduzione o delle aree di riposo come l'art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva.

Inoltre, con riguardo a Gibilterra, le competenze di esecuzione previste dal NPO 1991 sono inadeguate al fine di garantire la tutela imposta dall'art. 12, n. 1, della direttiva.

Art. 12, n. 4

L'art. 12, n. 4, esige un sistema di sorveglianza continua delle catture e uccisioni accidentali. Le misure di trasposizione del Regno Unito non contengono alcuna disposizione che imponga l'instaurazione di un sistema siffatto di sorveglianza continua. In assenza di ulteriori ragguagli la Commissione non è in grado di accettare se tale sorveglianza venga effettuata.

Art. 13, n. 1

L'art. 13, n. 1, della direttiva stabilisce il divieto di possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali e di scambio esemplari di specie vegetali raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della direttiva. Ancora una volta la Commissione considera che i provvedimenti nazionali di trasposizione del divieto omettono di conformarsi alla limitazione temporale relativa a tale divieto.

**Art. 15**

L'art. 15 della direttiva, che impone l'introduzione di un divieto generale di cattura e uccisione indiscriminata, è stato attuato dal regolamento 41 della C(NH)R 1994, dal regolamento 36, n. 2, della C(NH)R(NI) 1995 e dalla sezione 17V(2) dello NPO 1991. Tali disposizioni considerano un illecito penale l'uso di uno qualsiasi dei mezzi di cattura e uccisione elencati agli Allegati VI a) e b) della direttiva. La Commissione reputa che tale metodo di trasposizione omette di incorporare un divieto generale come richiesto dall'art. 15.

**Art. 16**

L'art. 16, n. 1, della direttiva consente deroghe ai divieti di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15, lett. a) e b) della stessa in talune circostanze. Siffatte deroghe sono soggette al duplice presupposto di cui al paragrafo introduttivo dell'art. 16, n. 1, segnatamente che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Commissione ritiene che le misure nazionali che prevedono tali deroghe non traspongono siffatti presupposti in maniera adeguata.

**Applicazione della direttiva al di là delle acque territoriali**

La Commissione considera che la direttiva è applicabile al di là delle acque territoriali. In particolare il Regno Unito ha omesso di trasporre gli obblighi di designare zone speciali di conservazione ex art. 4 della direttiva e di prevedere la protezione di specie ex art. 12 della direttiva nella misura in cui la legislazione di trasposizione non è applicabile al di là delle acque territoriali del Regno Unito.

(<sup>1</sup>) GU L 206 del 21 maggio 1992, pag. 7.

Se un soggetto passivo straniero residente in uno Stato membro, ad esempio la Germania, che non ha diritto alle agevolazioni di cui alla convenzione sulle imposte tra Paesi Bassi e Germania poiché non soddisfa il requisito posto in tale convenzione di percepire almeno il 90 % del proprio reddito nei Paesi Bassi, in base al diritto comunitario, in sede di liquidazione del suo reddito da risparmio e investimenti, abbia diritto a vedersi accordare dai Paesi Bassi la franchigia e la deduzione per l'imposta sui redditi, laddove un soggetto passivo straniero residente in un altro Stato membro, nella fattispecie il Belgio, in sede di liquidazione del suo reddito da risparmio e investimenti ha diritto a tali agevolazioni, in forza della convenzione sulle imposte tra Paesi Bassi e Belgio (e del decreto del sottosegretario alle finanze 21 febbraio 2002, n. CPP 2001/2745, BNB 2002/164) anche nell'ipotesi in cui non percepisce almeno il 90 % del proprio reddito nei Paesi Bassi.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 23 dicembre 2003, nel procedimento penale contro Geharo B. V.**

**(Causa C-9/04)**

(2004/C 59/28)

Con ordinanza 23 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 gennaio 2004, nel procedimento penale contro Geharo B. V., l'Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se la seconda frase dell'art. 1 della direttiva 91/338/CEE (<sup>1</sup>) (direttiva sul cadmio) osti all'applicazione delle disposizioni contenute in tale direttiva relative al contenuto di cadmio di prodotti (finiti) e componenti, come indicato nell'allegato alla direttiva, a giocattoli ai sensi della direttiva 88/378/CEE (<sup>2</sup>) (direttiva sulla sicurezza dei giocattoli).

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio del 18 giugno 1991 recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell' immissione sul mercato e dell' uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 186, pagg. 59-63 — Rettifica in GU L 253 del 10 settembre 1991, pag. 26).

(<sup>2</sup>) del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187, pagg. 1-13).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te s-Hertogenbosch, con ordinanza 8 gennaio 2004, nella causa E. Buraja contro Inspecteur van de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland te Heerlen**

**(Causa C-8/04)**

(2004/C 59/27)

Con ordinanza 8 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 gennaio 2004, nella causa E. Buraja contro Inspecteur van de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland te Heerlen, il Gerechtshof te s-Hertogenbosch ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con ordinanza 11 novembre 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Spa Fratelli Martini & C. nonchè Cargill srl e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute e Ministero delle Attività Produttive**

**(Causa C-11/04)**

(2004/C 59/29)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con ordinanza 11 novembre 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Ferrari Mangimi srl e ASSALZOO, Associazione Nazionale Produttori Alimenti Zootecnici, e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive e Associazione Italiana Allevatori**

**(Causa C-12/04)**

(2004/C 59/30)

Con ordinanza 11 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 gennaio 2004, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se l'art. 152 par. 4 lett. b) del Trattato CE debba essere interpretato in modo che possa costituire il fondamento giuridico corretto per l'adozione di disposizioni in materia di etichettatura, contenute nella direttiva n. 2002/2/CE <sup>(1)</sup>, ove riferita all'etichettatura dei mangimi vegetali;
- 2) se la direttiva 2002/2/CE nella parte in cui impone l'obbligo dell'indicazione esatta delle materie prime contenute nei mangimi composti, ritenuto applicabile anche ai mangimi su base vegetale, sia giustificata in base al principio di precauzione, in assenza di un'analisi dei rischi basata su studi scientifici che imponga detta misura precauzionale in virtù di una possibile correlazione fra la quantità delle materie prime utilizzate ed il rischio delle patologie da prevenire, e sia comunque giustificata alla luce del principio di proporzionalità, in quanto non ritiene sufficienti al perseguitamento degli obiettivi di salute pubblica assunti come scopo della misura, gli obblighi di informazione delle industrie mangimistiche nei confronti delle autorità pubbliche, tenute al segreto, e competenti per i controlli a tutela della salute, imponendo invece una generalizzata disciplina relativa all'obbligo di indicazione, nelle etichette dei mangimi a base vegetale, delle percentuali quantitative delle materie prime utilizzate;
- 3) se la direttiva 2002/2/CE, non risultando rispondente al principio di proporzionalità, non sia in contrasto con il diritto fondamentale di proprietà riconosciuto ai cittadini degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 63 del 6.3.2002, p. 23.

Con ordinanza 11 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 gennaio 2004, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se l'art. 152 par. 4 lett. b) del Trattato CE debba essere interpretato in modo che possa costituire il fondamento giuridico corretto per l'adozione di disposizioni in materia di etichettatura, contenute nella direttiva n. 2002/2/CE <sup>(1)</sup>, ove riferita all'etichettatura dei mangimi vegetali;
- 2) se la direttiva 2002/2/CE nella parte in cui impone l'obbligo dell'indicazione esatta delle materie prime contenute nei mangimi composti, ritenuto applicabile anche ai mangimi su base vegetale, sia giustificata in base al principio di precauzione, in assenza di un'analisi dei rischi basata su studi scientifici che imponga detta misura precauzionale in virtù di una possibile correlazione fra la quantità delle materie prime utilizzate ed il rischio delle patologie da prevenire, e sia comunque giustificata alla luce del principio di proporzionalità, in quanto non ritiene sufficienti al perseguitamento degli obiettivi di salute pubblica assunti come scopo della misura, gli obblighi di informazione delle industrie mangimistiche nei confronti delle autorità pubbliche, tenute al segreto, e competenti per i controlli a tutela della salute, imponendo invece una generalizzata disciplina relativa all'obbligo di indicazione, nelle etichette dei mangimi a base vegetale, delle percentuali quantitative delle materie prime utilizzate;

- 3) se la direttiva 2002/2/CE debba essere interpretata nel senso che la sua applicazione e quindi la sua efficacia è subordinata all'adozione dell'elenco positivo di materie prime indicate con i loro nomi specifici, come precisato al considerando n. 10 e nella relazione della Commissione, (COM2003 178)<sup>(2)</sup> in data 24 aprile 2003, ovvero se l'applicazione della direttiva negli Stati membri debba avvenire prima dell'adozione dell'elenco positivo delle materie prime previsto dalla direttiva ricorrendo ad una elencazione delle materie prime contenute nei mangimi composti con le denominazioni e definizioni generiche delle loro categorie merceologiche;
- 4) se la direttiva 2002/2/CE sia da considerare illegittima per violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione a danno dei mangimisti rispetto ai produttori di alimenti per il consumo umano in quanto sottoposti ad una disciplina che impone indicazioni quantitative delle materie prime dei mangimi composti.

<sup>(1)</sup> GU L 063 del 6.3.2002, p. 23.

<sup>(2)</sup> non pubblicato.

soglie comunitarie che essa fissa o di applicazione generale e riferentesi anche alle soglie accolte dai diritti nazionali, segnatamente al fine di assicurare la trasposizione della suddetta direttiva, quand'anche tali ultime soglie possano essere state fissate, come nel caso della Francia e con un intento di protezione dei dipendenti, a un livello di maggiore tutela di quelli della direttiva.

- 2) In quale misura un regime di equivalenza strettamente proporzionale consistente nel prendere in considerazione la totalità delle ore di presenza, pur applicando a queste ultime un meccanismo di ponderazione relativo alla minore intensità del lavoro fornito durante i periodi di inoperosità, potrebbe considerarsi compatibile con gli obiettivi della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pagg. 18-24).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Conseil d'Etat, section du contentieux, con ordinanza 3 dicembre 2003, nella causa Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT e Fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière contro Secrétariat général du gouvernement — convenuto: Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social**

**(Causa C-14/04)**

(2004/C 59/31)

Con ordinanza 3 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 gennaio 2004, nella causa Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT e Fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière contro Secrétariat général du gouvernement — convenuto: Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du sectore sanitaire, social et médico-social, il Conseil d'Etat, section du contentieux ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, tenuto conto dell'oggetto della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE<sup>(1)</sup>, che è, a tenore dell'art. 1, n. 1, quello di stabilire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, la definizione dell'orario di lavoro da essa enunciata debba ritenersi applicabile unicamente alle

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 20 gennaio 2004**

**(Causa C-16/04)**

(2004/C 59/32)

Il 20 gennaio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Martin e H. Kreppel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 10 della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/654/CE<sup>(1)</sup>, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE),
  - a) in quanto, in violazione delle prescrizioni comunitarie,
    - al § 30, comma 4 VBG 1/GUV.01 vengono autorizzate porte scorrevoli e girevoli come porte di emergenza,

- ai §§ 1, comma 1, 3, comma 1, 35 e 37 del Musterbauordnung (regolamento edilizio) non sono state emanate disposizioni di diritto del lavoro sufficientemente chiare per quanto riguarda i lucernai, e
  - ai §§ 3, comma 1, n. 1 e 20 dell'Arbeitsstättenverordnung (regolamento sui luoghi di lavoro) non sono state emanate disposizioni sufficientemente vincolanti per le rampe di carico,
- b) e in quanto essa non ha comunicato alla Commissione la modifica delle leggi contestate;
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 31 dicembre 1992, senza che la Repubblica federale di Germania abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3 in combinato disposto con l'Allegato I, punti 4.4, terza frase, 10.1, prima frase, 10.2 e 14.1, della direttiva.

(<sup>1</sup>) GU L 393, pag. 1.

- condannare alle spese il Regno di Spagna.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il termine fissato per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva è scaduto il 27 novembre 2002.

(<sup>1</sup>) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

#### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 23 gennaio 2004**

**(Causa C-20/04)**

(2004/C 59/34)

Il 23 gennaio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro al Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. constatare che non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 6 giugno 2002, 2002/50/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (<sup>1</sup>) e non avendole comunque comunicato alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della detta direttiva;
2. condannare la Repubblica francese alle spese.

#### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 21 gennaio 2004**

**(Causa C-17/04)**

(2004/C 59/33)

Il 21 gennaio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, membro del servizio giuridico della detta istituzione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE (<sup>1</sup>), concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, o comunque avendo omesso di comunicare alla Commissione le dette disposizioni, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva;

#### *Motivi e principali argomenti*

Il termine impartito per la trasposizione è scaduto il 1 gennaio 2003.

(<sup>1</sup>) GU L 149 del 7.6.2002, pag. 28.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 23 gennaio 2004****(Causa C-21/04)**

(2004/C 59/35)

Il 23 gennaio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Wouter Wils, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative neces-

sarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 6 giugno 2002, 2002/50/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili<sup>(1)</sup>, o non avendone comunque informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva;

2. condannare l'Irlanda alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine entro il quale la direttiva avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 1° gennaio 2003.

---

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 7.6.2002.

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Ricorso della Yedas Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret A. contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 dicembre 2003**

**(Causa T-367/03)**

(2004/C 59/36)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 2 dicembre 2003 la Yedas Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret A., Istanbul (Turchia), rappresentata dal sig. R. Sinner, lawyer, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- risarcirla per le perdite dovute alle procedure dell'Unione doganale, derivanti dall'accordo di Ankara, dal protocollo aggiuntivo e dai suoi allegati e, in particolare, dalla decisione del Consiglio di associazione n. 1/95 della Comunità europea.

### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente è un'impresa piccola e media, attiva nel settore automobilistico. La ricorrente sostiene di aver subito un danno causato dall'Unione doganale istituita nel 1996 fra l'Unione europea e la Turchia<sup>(1)</sup>. Secondo la ricorrente, l'Unione europea non ha adempiuto i suoi obblighi derivanti dall'Unione doganale e dall'accordo di Ankara<sup>(2)</sup>.

La ricorrente sostiene che la Turchia dovrebbe ricevere prestiti e contributi in base al programma della Comunità per i paesi del Mediterraneo e in base alle risorse del bilancio dell'Unione europea, al fine di eliminare gli effetti negativi dell'Unione doganale sull'economia turca. Secondo la ricorrente, l'assistenza fornita era insufficiente. La ricorrente, in quanto piccola e media impresa, sostiene di aver subito perdite a causa della

mancanza di sufficiente aiuto finanziario, e pertanto uno svantaggio in termini di leale concorrenza con le altre imprese del settore.

---

<sup>(1)</sup> Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'Unione doganale (GU L 35, 13.2.1996, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia (GU L 217, 29.12.1964, pag. 3687).

**Ricorso della sig.ra Sophie van Weyenbergh contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 dicembre 2003**

**(Causa T-395/03)**

(2004/C 59/37)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 10 dicembre 2003 la sig.ra Sophie van Weyenbergh, residente a Tervuren (Belgio), con l'avv. Carlos Mourato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione con la quale la commissione giudicatrice del concorso COM/TB/99, nega l'ammissione della ricorrente nell'elenco di riserva;
- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente a titolo di risarcimento danni morali e materiali la somma di EUR 72 924,00, con riserva di rettifica nel corso del procedimento;
- condannare la convenuta alle spese di causa.

### *Motivi e principali argomenti*

A seguito della sentenza 13 marzo 2002, pronunciata dal Tribunale nelle cause riunite T-375/00, T-361/00, T-363/00 e T-364/00<sup>(1)</sup> e in forza della quale è stata annullata la decisione con la quale la commissione giudicatrice respingeva la candidatura della ricorrente al concorso interno COM/TB/99, per la costituzione di un elenco di riserva di assistenti aggiunti (carriera B/4-B/5), la ricorrente veniva convocata per una nuova prova orale. La stessa si oppone alla non iscrizione del suo nome sull'elenco degli idonei di tale concorso.

Sottolinea a questo proposito che la lettera con la quale è stata notificata la decisione impugnata reca la data del 20 gennaio 2003, cioè 3 giorni prima della data in cui la prova orale di cui trattasi ha effettivamente avuto luogo.

A sostegno della sua domanda la ricorrente deduce:

- Violazione del bando di concorso di cui trattasi, nonché vizio di procedura, in quanto la commissione giudicatrice poteva valutare le sue attitudini relative alla prova orale solo dopo averla sentita.
- Sviamento di potere, tenuto conto della parzialità della commissione giudicatrice.
- Violazione del principio di parità di trattamento.
- Violazione del dovere di motivazione

(<sup>1</sup>) Racc. 2002 PI pag. I-37, pag. II-161.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, dipendente del Parlamento europeo, è stato trasferito all'UAMI il 1° ottobre 1998. Con la decisione impugnata, l'Ufficio ha comunicato all'interessato i suoi punti di merito per l'esercizio di promozione 2002. Nel calcolare tali punti, l'Ufficio ha limitato a cinque anni l'anzianità nel grado del ricorrente, senza dunque tener conto del periodo compreso tra il 1°gennaio 1991 e il 31 ottobre 1993.

A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce, anzitutto, la violazione dell'art. 1 della decisione dell'UAMI ADM 02-39 riv., relativa alla carriera e alle promozioni dei dipendenti di ruolo e degli agenti temporanei, nonché la violazione dei principi di legalità, di certezza del diritto e di parità di trattamento. Il ricorrente deduce inoltre la violazione dello Statuto per mancato rispetto dei principi applicabili in materia di trasferimenti tra istituzioni, nonché la violazione del suo legittimo affidamento al momento dell'accettazione del trasferimento. Il ricorrente fa valere, infine, la violazione dell'obbligo di motivare la decisione controversa, nonché la violazione del principio di proporzionalità.

#### **Ricorso del sig. Manuel Simões dos Santos contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, presentato l'11 dicembre 2003**

**(Causa T-409/03)**

(2004/C 59/38)

*(Lingua processuale: il francese)*

L'11 dicembre 2003 il sig. Manuel Simões dos Santos, con domicilio in Alicante (Spagna), rappresentato dall'avv. Antonio Creus Carreras, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI).

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita di rigetto dell'Autorità che ha il potere di nomina riguardante il reclamo proposto dal ricorrente, nonché la decisione 14 febbraio 2003 che fissa il capitale iniziale di punti di merito attribuiti al ricorrente per l'esercizio di promozione 2002, nella misura in cui tale provvedimento limita l'anzianità di servizio dell'interessato presso il Parlamento europeo;
- condannare la parte convenuta a tutte le spese del procedimento.

#### **Ricorso della Hoechst AG contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 18 dicembre 2003**

**(Causa T-410/03)**

(2004/C 59/39)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 18 dicembre 2003 la Hoechst AG, Frankfurt am Main (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e V. Turner, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte che riguarda la ricorrente;
- in subordine, ridurre adeguatamente la somma dell'amenda inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con decisione 1° ottobre 2003, C(2003) 3426 la Commissione ha stabilito che la ricorrente e quattro altre imprese, partecipando a un'intesa complessa, unica e continuata nonché a una pratica concordata nel settore dei sorbati, con cui, fra l'altro, si sono accordate sui prezzi obiettivo, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE. Alla ricorrente è stata inflitta un'ammenda di EUR 99 Mio.

La ricorrente contesta tale decisione e sostiene che la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione per aver illegittimamente favorito un'altra impresa nel procedimento amministrativo. Entrambe le imprese avevano collaborato con la Commissione già alla fine del 1998, e, secondo la ricorrente, è stata illegittimamente favorita l'altra impresa.

Oltre alle irregolarità del procedimento di allora, la ricorrente lamenta anche il fatto che la Commissione le avrebbe negato di visionare i documenti nonostante le fosse stato richiesto. La Commissione aveva già consentito l'accesso ad alcuni documenti interni nell'ambito della visione generale, cosicché non può più invocare al riguardo la generale riservatezza dei documenti interni. Inoltre alla ricorrente non sarebbe stata messa a disposizione una versione integrale ovvero sufficientemente comprensibile della decisione, poiché sono stati illegittimamente celati alcuni punti della prima parte, che, fra l'altro, non consentono di leggere integralmente il calcolo dell'ammenda.

La ricorrente lamenta anche errori di valutazione e di diritto nel calcolo dell'ammenda. Essa lamenta la sproporzione dell'importo di base a causa di disparità di trattamento rispetto alle altre parti del procedimento, ma anche l'errata valutazione negativa dei fatti e della partecipazione all'intesa dei «quadri direttivi». Secondo la ricorrente, gli importi base dell'ammenda secondo i gruppi sarebbero errati perché non è stato tenuto conto, in particolare, di ulteriori pratiche concordate dei produttori giapponesi. Quanto al merito, la ricorrente contesta anche l'aumento dell'ammenda del 30 % per la sua presunta posizione di «leader» nonché l'ulteriore aumento del 50 % a causa della sua recidiva. Riguardo alla valutazione della sua collaborazione, la ricorrente sostiene di non essere stata ingiustamente qualificata come l'impresa più collaborativa.

La ricorrente lamenta inoltre che nel calcolo non è stato tenuto conto delle sanzioni inflitte dagli Stati Uniti per lo stesso fatto e, al riguardo, invoca il principio del ne bis in idem applicabile ai rapporti con Stati terzi, che, pur non impedendo un nuovo procedimento, consente che vengano considerate nel calcolo sanzioni precedenti.

Infine, la ricorrente contesta l'eccessiva durata del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, della CEDU causata dall'inattività della Commissione, durata anni, nella prima fase del procedimento, e invoca l'illegittimità dell'invito a cessare l'infrazione giacché, nel frattempo, il negozio di cui trattasi è stato alienato.

---

**Ricorso della Shandong Reipu Biochemicals Co. Ltd. contro il Consiglio delle Comunità europee, proposto il 15 dicembre 2003**

(**Causa T-413/03**)

(2004/C 59/40)

(*Lingua processuale: l'inglese*)

Il 15 dicembre 2003, la società Shandong Reipu Biochemicals Co. Ltd, con sede a Shandong (Repubblica Popolare cinese), rappresentata dall'avv. O. Prost, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare l'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 11 settembre 2003, n. 1656, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese (GU 2003 L 234, pag. 1), nella parte in cui istituisce un dazio del 12,3 % sulle importazioni di prodotti della ricorrente;
- Condannare il Consiglio alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente ha sede nella Repubblica popolare cinese e produce ed esporta para-cresolo nell'Unione Europea. La ricorrente impugna il regolamento (CE) n. 1656/2003, che impone un dazio definitivo sulle importazioni di para-cresolo proveniente dalla Repubblica popolare cinese.

Secondo la ricorrente, il Consiglio non ha proceduto alla determinazione del valore normale, con metodo appropriato e ragionevole ai sensi dell'art. 2, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96<sup>(1)</sup>, come modificato, e conformemente al proprio obbligo di diligenza. La Commissione, che aveva avviato un procedimento antidumping ai sensi dell'art. 5 del regolamento, avrebbe dovuto tener conto della normativa antidumping ai sensi della quale i costi dei sottoprodotto non dovrebbero essere presi in considerazione ma dovrebbero invece essere dedotti nella determinazione del valore normale, al fine di adempiere all'obbligo di determinare il valore normale in modo appropriato e ragionevole. Secondo la ricorrente, la Commissione era consapevole della differenza tra i costi di produzione legati alla produzione di para-cresolo, da un canto, e i costi legati specificamente ai sottoprodotto (solfito di sodio e acido fenico misto) dall'altro. Nell'estendere la portata dell'indagine a tali due sottoprodotto e nel prenderli in considerazione nella determinazione del valore normale, la Commissione ha violato l'obbligo di diligenza.

La ricorrente deduce inoltre la violazione, da parte del Consiglio, dell'obbligo di buona amministrazione nonché, calcolando erroneamente il valore normale solo per il detto prodotto, dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 348/96.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

#### Ricorso del sig. Angel Angelidis contro il Parlamento europeo, presentato il 19 dicembre 2003

(Causa T-416/03)

(2004/C 59/41)

(Lingua processuale: il francese)

Il 19 dicembre 2003 il sig. Angel Angelidis, con domicilio in Lussemburgo, rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo adottata il 4 marzo 2003 e recante approvazione definitiva del rapporto informativo relativo al ricorrente per l'esercizio 2001;
- annullare il detto rapporto informativo per l'anno 2001;

- annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, il 27 maggio 2003 e diretto all'annullamento della decisione impugnata;
- condannare la parte convenuta a pagare al ricorrente una somma quantificata in via equitativa in EUR 20 000, salvo aumento o diminuzione in corso di causa, a titolo di risarcimento per il danno morale ed il nocume alla carriera, a motivo sia di irregolarità sostanziali sia del notevole ritardo nella redazione del detto rapporto informativo 2001 in un contesto particolarmente afflittivo per il ricorrente;
- condannare la parte convenuta alle spese, in conformità dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

#### Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce, anzitutto, la violazione degli artt. 26 e 43 dello Statuto, delle disposizioni generali di attuazione per l'applicazione dell'art. 43, come adottate dall'Ufficio del Parlamento europeo in data 8 marzo 1999, e delle Istruzioni relative alla procedura di redazione dei rapporti informativi.

Il detto ricorrente deduce altresì uno svilimento di potere e la violazione di principi generali del diritto, quali il rispetto dei diritti della difesa, il principio di buona amministrazione, i principi della tutela del legittimo affidamento e del rispetto dell'obbligo di diligenza, il principio della parità di trattamento, nonché i principi che impongono all'APN di adottare una decisione soltanto sulla base di motivazioni giuridicamente ammissibili, vale a dire pertinenti e non viziata da manifesto errore di valutazione, in fatto o in diritto.

#### Ricorso della Fédération Internationale des Maisons de l'Europe (FIME) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 dicembre 2003

(Causa T-417/03)

(2004/C 59/42)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 dicembre 2003 la Fédération Internationale des Maisons de l'Europe, con sede in Saarbrücken (Germania), rappresentata dal sig. Pierre Soler-Couteaux, avocat, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 9 ottobre 2003 con la quale la Commissione ha operato una duplice compensazione, in ragione dell'illegittimità dalla quale è inficiata;
- dichiarare che la Commissione europea è incorsa in tre illeciti idonei a far sorgere la sua responsabilità:
  - violando i principi del legittimo affidamento e di buona fede;
  - non avendo successivamente mai rispettato i termini contrattuali per il versamento delle sovvenzioni;
  - venendo meno all'obbligo derivante dall'art. 155 del Trattato CE (divenuto art. 211 CE) di vigilare sull'applicazione delle disposizioni da essa adottate, e che è incorsa in illecito amministrativo grave per gravi inadempimenti e per una illegittima omissione dei suoi obblighi di esecuzione e di sorveglianza del corretto utilizzo dei fondi comunitari;
- dichiarare che tali mancanze hanno cagionato alla FIME danni che la Commissione deve riparare;
- dichiarare che la Federazione ricorrente ha subito un danno morale ammontante a EUR 300 000 e disporre il pagamento di siffatta somma dovuta, maggiorata degli interessi di mora;
- dichiarare che la Federazione ricorrente ha subito un danno pecuniario, pari a EUR 210 000 e disporre il pagamento di tale somma dovuta, maggiorata degli interessi di mora;
- condannare la Commissione a versarle la somma di EUR 10 000 per le spese irripetibili;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

#### Motivi e principali argomenti

Mediante l'impugnata decisione la Commissione ha operato una duplice compensazione sull'aiuto di funzionamento dovuto alla ricorrente per l'anno 2003, da un lato ritirando quanto percepito in eccesso relativamente all'aiuto di funzionamento per l'anno 2002 e, dall'altro, procedendo alla riscossione degli aiuti percepiti tramite la FIME da un membro della Federazione, la Maison de l'Europe Avignon Méditerranée, per azioni non realizzate.

Poiché a seguito di un'inchiesta condotta dall'OLAF (Ufficio europeo per la lotta alla frode) è stato dimostrato che la Maison de l'Europe Svigno Méditerranée non aveva realizzato talune delle azioni per le quali aveva beneficiato di aiuti e aveva così distratto fondi comunitari<sup>(1)</sup>, la Commissione ha considerato che tali aiuti dovevano esserle rimborsati dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso di annullamento, la ricorrente sostiene che la decisione di procedere a una compensazione relativamente a quanto percepito in eccesso sull'aiuto dell'anno 2002 avrebbe violato i principi del legittimo affidamento e di buona amministrazione, nella misura in cui la Commissione avrebbe ingenerato nella ricorrente l'aspettativa che avrebbe potuto coprire le spese prodotte da talune delle sue azioni utilizzando fondi propri e i contributi dei membri, senza rendere così tali spese inelleggibili.

La ricorrente deduce altresì la violazione dell'obbligo di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene inoltre di non essere tenuta a rimborsare alla Commissione le somme assertivamente distratte dalla Maison de l'Europe Avignon Méditerranée, in quanto non è incorsa in alcuna mancanza dei suoi obblighi di controllo e sorveglianza. Deduca pertanto l'assenza di base giuridica della decisione controversa e un errore manifesto di valutazione.

La ricorrente deduce infine la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza, in quanto la Commissione non avrebbe proceduto a un esame concreto del caso di specie.

A sostegno del suo ricorso per risarcimento del danno, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in tre illeciti che le hanno inevitabilmente recato pregiudizio, sia pecuniario che morale. Gli illeciti ascritti alla Commissione sono la violazione del principio del legittimo affidamento, già analizzato nell'ambito del ricorso di annullamento, il mancato rispetto dei termini contrattuali per il versamento delle sovvenzioni, come pure l'insufficienza dei controlli sull'utilizzo dei fondi concessi dalla ricorrente.

<sup>(1)</sup> V. anche causa T-43/03, Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Commissione, pubblicata nella GU C 101 del 26.4.2003, pag. 39, come pure causa T-100/03, Maison de l'Europe Avignon Méditerranée, pubblicata nella GU C 112 del 10.5.2003, pag. 46.

**Ricorso della Verpackungsverwertungs-Gesellschaft mbH e della Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 22 dicembre 2003**

**(Causa T-419/03)**

(2004/C 59/43)

(*Lingua processuale: il tedesco*)

Il 22 dicembre 2003 la Verpackungsverwertungs-Gesellschaft mbH e la Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, Vienna (Austria), rappresentate dall'avv. Dr. H. Wollmann, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 16 ottobre 2003 relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 Accordo SEE (procedimento COMP D3/35.470 — ARA, COMP D3/35.743 — ARGEV, ARO);
- in subordine, annullare l'art. 3 della detta decisione;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Nel 1994 le ricorrenti hanno notificato taluni accordi e hanno chiesto un'attestazione negativa o, in subordine, una decisione di esenzione dal divieto di intese. Con la decisione impugnata, la Commissione ha autorizzato, a determinate condizioni, l'insieme dei contratti della ARA, che è il sistema di raccolta e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio su tutto il territorio austriaco.

Le ricorrenti contestano gli artt. 2 e 3 della decisione sostenendo che le limitazioni di concorrenza constatate dalla Commissione non sussistono. La Commissione fonderebbe l'art. 2 della decisione sul fatto che l'ARGEV avrebbe assegnato l'incarico in esclusiva nelle rispettive aree di raccolta a quelle imprese di smaltimento con le quali ha concluso accordi di raccolta e selezione (contratti di prestazioni). Ciò non sarebbe esatto. I contratti di prestazioni non contemplerebbero né un obbligo di esclusiva a carico dell'ARGEV né obblighi a suo favore. La Commissione avrebbe dovuto perciò rilasciare ai contratti di prestazioni l'attestazione negativa chiesta prioritariamente invece dell'esenzione.

Le ricorrenti fanno inoltre valere che i contratti di prestazioni rispettano le condizioni di cui al regolamento 2790/1999 (1) sulle esenzioni per categoria. Anche se i contratti di prestazioni dell'ARGEV contenessero un'esclusiva (*quod non*), tali accordi

soddisfarebbero i presupposti del regolamento sulle esenzioni per categoria. Non sarebbe consentito imporre condizioni oltre quanto previsto dall'esenzione per categoria.

Le ricorrenti sostengono poi che gli oneri imposti sarebbero ineseguibili e sproporzionati. L'art. 3, lett. b), della decisione presupporrebbe che la ARGEV e/o i suoi partner nello smaltimento dispongano di informazioni aggiornate sul volume totale degli imballaggi con licenza di sistemi in ambito domestico. Tali informazioni non sarebbero però disponibili. Inoltre le parti di mercato possono essere determinate solo a posteriori. Per questo non sarebbe possibile applicare il sistema di ripartizione prescritto dalla Commissione per i prodotti raccolti. Peraltra, l'art. 3, lett. b), della decisione impugnata avrebbe verosimilmente l'effetto per l'ARGEV di non rispettare le quote di raccolta e di riciclaggio imposte dalle autorità. Ciò comporterebbe, nella peggiore delle ipotesi, la revoca dell'autorizzazione. Per questo motivo, l'onere sarebbe sproporzionato tanto più che esisterebbero modalità meno onerose per realizzare lo scopo perseguito dalla Commissione. Nella decisione impugnata, le proposte avanzate al riguardo dall'ARGEV non sono state prese in considerazione dalla Commissione che non le ha neppure esaminate.

Infine, le ricorrenti sostengono che il dispositivo e la motivazione della decisione impugnata si contraddicono in merito a taluni punti cruciali. Nella motivazione della decisione sarebbero previste limitazioni sostanziali agli oneri che non sarebbero menzionate nel dispositivo.

---

(1) Regolamento (CE) della Commissione, 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).

**Ricorso dell'European New Car Assessment Programme («Euro NCAP») contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 dicembre 2003**

**(Causa T-424/03)**

(2004/C 59/44)

(*Lingua processuale: l'inglese*)

Il 22 dicembre 2003 l'European New Car Assessment Programme («Euro NCAP»), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dai sigg. S. Kinsella e K. Daly, Solicitors, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ingiungere alla convenuta di onorare l'accordo concluso con il ricorrente sul regolamento definitivo dell'importo da pagare e di versargli una somma totale finale in relazione all'accordo per la concessione di una sovvenzione di EUR 40 919,65;
- annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2003 di pagare soltanto EUR 257 598,91 nonostante l'esistenza dell'accordo sul regolamento definitivo dell'importo da pagare;
- in subordine alla prima e alla seconda domanda supra, concludere che non sussiste alcun accordo sul regolamento definitivo dell'importo da pagare, ordinare alla convenuta di pagare al ricorrente l'importo finale specificato nella sua relazione definitiva, meno gli importi già pagati, per un totale di EUR 47 706,39;
- in ulteriore subordine alla prima e alla seconda domanda supra, concludere che non esiste alcun accordo sul regolamento definitivo dell'importo da pagare, e annullare la decisione 20 ottobre 2003 di pagare soltanto EUR 257 598,91 nonostante il diritto contrattuale del ricorrente a EUR 305 305,30 secondo la relazione definitiva;
- ordinare alla convenuta di pagare gli interessi su qualsiasi importo che il Tribunale consideri dovuto o pagato in ritardo conformemente alle domande supra;
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente è un'associazione internazionale senza scopo di lucro che opera nel settore della sicurezza dei nuovi autoveicoli. Il 22 agosto 2001 il ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda di concessione di finanziamento nella misura del 25 % di un progetto vertente sulla valutazione della sicurezza di taluni tipi di veicoli, più specialmente dei fuoristrada. In seguito, il 12 ottobre 2001, il ricorrente e la Commissione hanno concluso un accordo per la concessione di una sovvenzione i cui termini prevedevano che il ricorrente avrebbe presentato alla Commissione una dichiarazione finale di tutte le spese aventi i requisiti per il rimborso, che, sulla base di un esame del regolamento definitivo dell'importo da pagare, la Commissione avrebbe versato il saldo della sovvenzione al ricorrente e che tutte le somme di cui all'accordo sarebbero state pagate entro sessanta giorni a meno che la Commissione non avesse comunicato al ricorrente entro tale periodo che la domanda non era ricevibile. Il 10 dicembre 2002 il ricorrente ha presentato una domanda di pagamento del saldo insoluto della sovvenzione che asseriva essere di EUR 305 305,30. Il 31 marzo 2003, cioè più di sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda, la Commissione, non avendo ancora pagato la somma richiesta, ha posto alcuni quesiti al ricorrente. Essi hanno condotto a ulteriori presentazioni di documenti da parte del ricorrente e ad una riunione tra i rappresentanti delle parti. Il 2 maggio 2003 la Commissione ha comunicato al ricorrente che il pagamento finale sarebbe stato di EUR 298 518,65 ed ha chiesto al ricorrente di segnalare la sua accettazione di tale somma, il che il ricorrente ha debitamente

fatto. Tuttavia, il 20 ottobre 2003, la Commissione ha effettuato il pagamento al ricorrente della somma di EUR 257 598,91 che, come sostenuto nella successiva corrispondenza, avrebbe rappresentato l'ammontare finale dovuto ai sensi dell'accordo.

A sostegno del ricorso il ricorrente asserisce in primo luogo che nel maggio 2003 era stato raggiunto tra le parti un accordo vincolante di regolamento del pagamento, il quale disponeva che l'importo da pagare ammontava a EUR 298 518,65. Esso chiede quindi al Tribunale di dare esecuzione all'accordo. In subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale concludesse che non era stato raggiunto alcun accordo sul regolamento definitivo, il ricorrente afferma che la Commissione era comunque tenuta a pagare l'importo originariamente sollecitato, cioè EUR 305 305,30, giacché essa ha omesso di manifestare i suoi dubbi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento. Il ricorrente deduce poi che, comunque, la decisione della Commissione di pagare al ricorrente soltanto EUR 257 598,91 andrebbe annullata per difetto di motivazione e per inosservanza del diritto del ricorrente di essere sentito dalla Commissione prima che fosse adottata la decisione finale.

---

#### **Ricorso del sig. Gregorio Valero Jordana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 dicembre 2003**

**(Causa T-429/03)**

(2004/C 59/45)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 21 dicembre 2003 il sig. Gregorio Valero Jordana, residente a Uccle (Belgio), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN 19 dicembre 2002, che ha confermato l'inquadramento iniziale della ricorrente nel grado A7;
- all'occorrenza, annullare la decisione dell'APN 9 settembre 2003, recante rigetto del reclamo del ricorrente;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

### Motivi e principali argomenti

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-17/95<sup>(1)</sup>, la Commissione ha adottato una modifica delle norme relative ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione, ciò che ha aperto ai suoi dipendenti la possibilità di chiedere la revisione del loro inquadramento al momento della loro entrata in servizio. Con la decisione impugnata, la Commissione ha confermato l'inquadramento del ricorrente nel grado A7 all'atto della sua assunzione ed ha respinto, Consiglio cioè, una domanda di reinquadramento del ricorrente.

A sostegno della sua domanda, il ricorrente fa valere una carenza di motivazione della decisione impugnata, un errore manifesto di valutazione nonché una presa discriminazione tra il ricorrente stesso, la cui domanda di reinquadramento è stata respinta, da un lato, ed altri dipendenti che, malgrado avessero un'esperienza professionale inferiore alla sua, hanno potuto beneficiare ciononostante di un reinquadramento al grado superiore della carriera, dall'altro.

<sup>(1)</sup> Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 ottobre 1995 (GU C 315 del 25.11.1995, pag. 14).

### Ricorso della Gibtelecom Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 dicembre 2003

(Causa T-433/03)

(2004/C 59/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 24 dicembre 2003 la Gibtelecom Limited, con sede in Gibilterra, rappresentata dai sigg. M. Llamas, Barrister, e B. O'Connor, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 17 ottobre 2003, che rigetta la denuncia presentata dalla Gibtelecom ex art. 86 CE in combinato disposto con l'art. 82 CE;
- condannare la Commissione a pagare le spese della Gibtelecom.

### Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha respinto la denuncia presentata dalla ricorrente il 14 maggio 1996, sostenendo che l'operatore spagnolo di telecomunicazioni, la Telefónica SA, ha compiuto una serie di abusi di posizione dominante in contrasto con l'art. 82 CE, rifiutando di concludere con la ricorrente un accordo per l'accesso transfrontaliero all'utilizzazione della rete (GSM). Successivamente la ricorrente ha trasformato tale denuncia in una denuncia ex art. 86 CE, in combinato disposto con gli artt. 82 CE, 49 CE e 12 CE, contro la Spagna, sostenendo che la Telefónica agiva su istruzione da parte del governo spagnolo il quale rivendica la sovranità su Gibilterra.

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere una serie di asseriti errori manifesti di valutazione contenuti nella decisione impugnata. Secondo la ricorrente la Commissione ha errato nel considerare che la Telefónica non è un'impresa pubblica o che fruisce di diritti speciali ai sensi dell'art. 86 CE. La ricorrente asserisce che la Telefónica è in posizione dominante e che il rifiuto di concludere un accordo con la ricorrente incide sensibilmente sugli scambi e sulla concorrenza. Nell'ambito dello stesso motivo la ricorrente sostiene che la valutazione della Commissione secondo cui i consumatori di Gibilterra hanno accesso ai servizi di tele comunicazione mobile in Spagna è manifestamente fallace e che non esiste un'alternativa adeguata all'intervento della Commissione.

La ricorrente avanza poi vari motivi di annullamento procedurali e amministrativi riferentisi, in tale contesto, alla motivazione inadeguata ed alla violazione della legittima aspettativa della ricorrente che presumibilmente deriva da una lettera inviata il 7 giugno 2000 da tre membri della Commissione alla Spagna e al Regno Unito, lettera che richiede ai due paesi, tra l'altro, di trovare una soluzione alla denuncia circa l'accesso all'utilizzazione della rete. La ricorrente afferma inoltre, nell'ambito dello stesso motivo, che la Commissione ha omesso di agire imparzialmente e che ha violato il principio ai sensi del quale occorre agire entro un termine ragionevole.

### Ricorso della Gibtelecom Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 dicembre 2003

(Causa T-434/03)

(2004/C 59/47)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 24 dicembre 2003 la Gibtelecom Limited, rappresentata dai sigg. M. Llamas, barrister, e B. O'Connor, solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione era tenuta a definire la sua posizione rispetto alla parte della censura della Gibtelecom relativa alla violazione dell'art. 86, n. 1, CE in combinato disposto con l'art. 12 e/o l'art. 49 CE;
- dichiarare che la Commissione, non avendo definito la sua posizione entro due mesi dalla lettera di diffida della Gibtelecom del 18 agosto 2003, relativamente alla parte della sua censura relativa alla violazione dell'art. 86, n. 1, CE in combinato disposto con l'art. 12 e/o l'art. 49 CE, ha commesso un'omissione;
- ordinare alla Commissione di adottare una decisione sulla parte della censura della Gibtelcom relativa alla violazione dell'art. 86, n. 1, CE in combinato disposto con l'art. 12 e/o l'art. 49 CE;
- condannare la Commissione alle spese sopportate dalla Gibtelecom.
- In alternativa, annullare la decisione della Commissione 17 ottobre 2003 (n. D005602) che respinge la parte della censura della Gibtelecom relativa alla violazione dell'art. 86, n. 1, CE in combinato disposto con l'art. 12 e/o l'art. 49 CE,
- condannare la Commissione alle spese sopportate dalla Gibtelecom.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e gli argomenti fatti valere dalla ricorrente sono simili a quelli addotti dalla stessa ricorrente nella causa T-433/03.

---

#### **Ricorso della sig.ra Anne-Marie Mathieu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 dicembre 2003**

**(Causa T-437/03)**

(2004/C 59/48)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 26 dicembre 2003 la sig.ra Anne-Marie Mathieu, residente a Kraainem (Belgio), rappresentata dall'avv. Nicolas Lhoëst, con

domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione dell'APN 20 dicembre 2002, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente nessun abbuono d'anzianità di scatto reinquadrandola pertanto al grado C4, primo scatto, invece che al grado C4, terzo scatto;
- All'occorrenza, annullare la decisione espressa dell'APN 11 settembre 2003, notificata alla ricorrente il 16 settembre 2003, recante rigetto del reclamo n. R/222/03;
- Condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-17/95<sup>(1)</sup>, la Commissione ha adottato una modifica delle norme relative ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione, ciò che ha aperto ai suoi dipendenti la possibilità di chiedere la revisione del loro inquadramento al momento della loro entrata in servizio. Con la decisione impugnata, la Commissione ha accolto una siffatta domanda della ricorrente, e l'ha reinquadrata al grado C4, primo scatto. La ricorrente impugna tale decisione, nella parte in cui essa non le riconosce alcun abbuono di anzianità di scatto.

A sostegno della sua domanda essa fa valere la violazione delle decisioni della Commissione 6 giugno 1973 e 1º settembre 1983, relative ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione. La ricorrente deduce parimenti la violazione, da parte della Commissione, dell'art. 5, n. 3, dello Statuto, nonché del principio di parità di trattamento per averle negato il beneficio di un abbuono d'anzianità di scatto, mentre avrebbe accordato l'abbuono massimo ad altri dipendenti con un'esperienza professionale molto più breve della sua. La ricorrente deduce, infine, l'assenza di motivazione della decisione impugnata.

---

<sup>(1)</sup> Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 ottobre 1995 (GU C 315 del 25.11.95, pag. 14).

**Ricorso del sig. Jean Arizmendi e a. contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 dicembre 2003**

**(Causa T-440/03)**

(2004/C 59/49)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 29 dicembre 2003 il sig. Jean Arizmendi e a., tutti con domicilio eletto in Francia, rappresentati dai sigg. Jean-François Péricaud e Philippe Péricaud, avvocati, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

1. condannare in solido il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione della Comunità europee a versare ad ogni ricorrente un risarcimento pari al danno subito, maggiorato del tasso d'interesse legale decorrente dalla data di presentazione del presente ricorso;
2. condannare in solido il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La presente causa ha ad oggetto l'asserito danno subito dai ricorrenti, agenti marittimi francesi, a seguito della soppressione nel diritto francese, ai sensi della legge 16 gennaio 2001, 2001-43, del monopolio tradizionalmente detenuto dal corpo degli agenti marittimi. Tale soppressione sarebbe stata motivata dall'art. 5 del codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, come applicato dalla Commissione nell'ambito di un ricorso per inadempimento avviato contro la Repubblica francese (lettera di diffida del 12 febbraio 1997 e parere motivato del 3 dicembre 1997) a causa del monopolio riservato agli agenti marittimi, nel diritto francese, della rappresentanza per il compimento degli atti e delle formalità relativi alla presentazione in dogana.

A fondamento delle proprie azioni i ricorrenti sostengono che la soppressione del privilegio di cui trattasi costituisce un atto che fa sorgere la responsabilità della Comunità per i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 55 (divenuto art. 45) CE, poiché la professione di agente marittimo implicherebbe, attraverso l'attuazione della normativa doganale, la partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri;

- violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto, da un lato, la disposizione controversa riguarda la nozione di rappresentanza in dogana, diversa da quella di presentazione in dogana effettivamente esercitata dai ricorrenti, e, dall'altro, la soppressione del monopolio di cui trattasi sarebbe stata effettuata in assenza di misure transitorie;
- violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità, in quanto l'apertura improvvisa del mercato della presentazione in dogana avrebbe l'effetto di una drastica riduzione dei prezzi che gli agenti marittimi, ostacolati dal loro statuto vincolante, non potrebbero affrontare in mancanza di misure transitorie.

Infine i ricorrenti invocano la violazione del diritto di proprietà, quale sancito nel Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GUL 302 del 19.10.92, pag. 1).

**Ricorso della N.V. Firma Léon Van Parys, della N.V. Pacific Fruit Company, della Pacific Fruchtimport G.bmH e della Pacific Fruit Company Italy SpA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 31 dicembre 2003**

**(Causa T-441/03)**

(2004/C 59/50)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Il 31 dicembre 2003, la N.V. Firma Léon Van Parys, con sede ad Anversa (Belgio), la N.V. Pacific Fruit Company, con sede ad Anversa (Belgio), la Pacific Fruchtimport GmbH, con sede ad Amburgo (Germania) e la Pacific Fruit Company SpA, con sede a Roma (Italia), rappresentate dagli avv.ti Philippe Vlaeminck e Julien Holmens, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- 1) condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento danni ai sensi del combinato disposto degli artt. 235 e 288 del Trattato CE per i danni che le ricorrenti hanno subito a seguito delle misure illegittime che sono state introdotte con il regolamento della Commissione n. 2362/98, maggiorando tutti gli importi degli interessi compensativi dell'8 % a decorrere dal giorno in cui è sorto il danno;

- 2) condannare la convenuta al pagamento degli interessi legali dell'8 % su tutti gli importi che saranno considerati dovuti;
- 3) condannare la convenuta alle spese di causa.

**Ricorso della Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León, S.A., della Euskaltel, S.A., della Telecablde de Asturias, S.A., della R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. e della Ternaria, S.A., proposto il 31 dicembre 2003**

(Causa T-443/03)

(2004/C 59/51)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

#### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti fanno valere di aver subito un danno in seguito al regolamento n. 2362/98<sup>(1)</sup> in quanto le banane provenienti dall'Equador non vengono prese in considerazione per il contingente riservato per le banane ACP tradizionali e a causa del sistema di «country-allocation».

Le ricorrenti sostengono che, nonostante l'esplicito obiettivo della Comunità di adeguarsi dal 1° gennaio 1999 agli accordi GATS e GATT 1994, così come era stato deciso e disposto dagli organi di conciliazione dell'OMC, sussiste, in seguito al regolamento n. 2362/98 e al regolamento n. 1637/98<sup>(2)</sup>, una violazione grave e manifesta di una norma di rango superiore. Secondo le ricorrenti le modifiche adottate con questi regolamenti, che sono state mantenute sino alla fine del 2001, violano gli accordi GATS e GATT 1994, il diritto comunitario, il legittimo affidamento, il principio di buona fede, il diritto consuetudinario internazionale così come codificato nel Trattato di Vienna sul diritto dei trattati e l'efficacia vincolante dell'esito di un procedimento di conciliazione previsto da un accordo internazionale concluso dalla Comunità.

Le ricorrenti fanno valere inoltre una violazione del principio di uguaglianza e sostengono poi che la Commissione abbia oltrepassato le sue competenze di attuazione mantenendo sino alla fine del 2001 il regolamento n. 2362/98 con le disposizioni di attuazione del regolamento n. 404/93 che sono incompatibili con il GATS e il GATT 1994. Le ricorrenti fanno valere infine una violazione del legittimo affidamento e del principio generale «patere legem quam ipse fecisti» in quanto, contrariamente a quanto dichiarato al Consiglio, non sono state attribuite licenze di importazione agli importatori effettivi.

(1) Regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293, pag. 32).

(2) Regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 210, pag. 28).

Il 31 dicembre 2003 la Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León, S.A., con domicilio eletto a Valladolid (Spagna), la Euskaltel, S.A., con domicilio eletto a Zamudio (Bizkaia, Spagna), la Telecablde de Asturias, S.A., con domicilio eletto a Oviedo (Spagna), la R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A., con domicilio eletto a La Coruña (Spagna), e la Ternaria, S.A., con domicilio eletto a Cordovilla (Navarra, Spagna), rappresentate dall'avv. José M. Jiménez Laiglesia, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione del 21 ottobre 2003;
- Condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio.

#### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso si impugna la decisione della Commissione di archiviare la denuncia presentata dalle ricorrenti in relazione al presunto inadempimento, da parte del Regno di Spagna, delle disposizioni di cui all'art. 9, n. 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese<sup>(1)</sup>, con riguardo alla concentrazione effettuata tra le società VIA DIGITAL e SOGECABLE (pratica n. COMP/M.2845 Sogecable/Canal Satélite Digital/Via Digital) ed alle condizioni alle quali tale concentrazione è stata assoggettata dalle autorità spagnole. Le società ricorrenti sostengono che la menzionata disposizione imponga un obbligo di controllo e di verifica che, nella specie, la Commissione avrebbe violato.

Le ricorrenti ricordano che, in data 22 aprile 2003, si sono rivolte per iscritto alla Commissione sostenendo, essenzialmente, che le condizioni applicate dalle autorità spagnole non erano sufficienti per mantenere l'effettiva concorrenza nel settore interessato, garantendo il mantenimento della SOGECABLE in una situazione di monopolio, in considerazione di quanto affermato dalla Commissione nella decisione di rinvio.

A sostegno delle loro domande, le ricorrenti fanno valere che, nell'esercizio di un potere di valutazione non discrezionale, la Commissione aveva l'obbligo, conforme al principio di buona amministrazione, di dar corso con diligenza e imparzialità alla denuncia in esame. In relazione a quest'ultima, si afferma che il potere di valutazione della Commissione in materia deve rispondere all'obiettivo di instaurare un regime che garantisca che la concorrenza non risulti alterata nel mercato comune, nel senso che gli Stati non adottino a favore di un'impresa misure che possano dar luogo alla eliminazione ovvero alla diminuzione della concorrenza effettiva nel mercato di cui trattasi.

D'altro canto, il presente ricorso tiene conto del fatto che nella decisione di rinvio la Commissione stessa ha accertato le condizioni di svolgimento della concorrenza unitamente a tutti gli elementi pertinenti per poter accettare se le misure adottate mantengano o preservino la concorrenza nei mercati interessati, e che ha anche accettato compromessi sostanzialmente differenti in un caso attuale e molto simile (M.2876 NewsCorp/telepiù), sicché non potrebbe assolutamente sostenere che le misure adottate dal governo spagnolo mantengano o preservino la concorrenza nei mercati interessati.

(<sup>1</sup>) GU L 395 del 30.12.89, pag. 1.

**Ricorso dell'Electronics for Imaging, Inc., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 2 gennaio 2004**

**(Causa T-1/04)**

(2004/C 59/52)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 2 gennaio 2004, la società Electronics for Imaging, Inc., con sede a Foster City, in California, USA, rappresentata dall'avv. S. Malynicz, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della quarta Commissione di ricorso 25 agosto 2003, causa R 0793/2002-4, nella

parte in cui nega la domanda di registrazione di VELOCITY come marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento sul marchio comunitario;

- Condannare l'UAMI alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio denominativo «VELOCITY» — Domanda N. 1661842.
--	---

Prodotti o servizi:	Prodotti e servizi delle classi 9, 16, 37 e 42.
---------------------	---

Decisione impugnata dinanzi alla Commissione di ricorso:	Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore.
--	---

Motivi di ricorso:	Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 40/94.
--------------------	---

**Ricorso della Simonds Farsons Cisk Plc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 7 gennaio 2004**

**(Causa T-3/04)**

(2004/C 59/53)

*(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese)*

Il 7 gennaio 2004 la Simonds Farsons Cisk Plc., con sede in Mriehel (Malta), rappresentata dalla sig.ra M. Bagnall e dal sig. I. Wood, solicitor, nonché dal sig. R. Hacon, barrister, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Parte dinanzi alla Commissione di ricorso era anche la SA Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa (in prosieguo: «SA Spa Monopole NV»).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 4 novembre 2003 della prima commissione di ricorso;

- confermare la decisione della divisione d'opposizione 27 settembre 2002 n. 2880/2002;
- ordinare all'UAMI di respingere la domanda di marchio comunitario;
- condannare la Spa Monopole e/o l'UAMI: a) a sopportare le spese del procedimento d'opposizione; b) a sopportare le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; c) alle spese del presente procedimento.

**Ricorso del sig. R.K. Achaiber Sing contro la Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea presentato il 5 gennaio 2004**

(**Causa T-4/04**)

(2004/C 59/54)

(*Lingua processuale: l'olandese*)

*Motivi e principali argomenti*

Richiedente il marchio comunitario S.A. Spa Monopole N. V.

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio figurativo «KINJI by SPA» per prodotti delle Classi 29 e 32 (ad es. polpa di frutta e acque minerali e gassate e altre bevande analcoliche contenenti frutta).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchio comunitario «KINNIE» (n. 427 237) per prodotti appartenenti alla classe 32 (Birre, bevande analcoliche, preparazioni per bevande)

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso:

Annnullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi del ricorso:

- Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94
- Violazione dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94.
- Rischio di confusione da parte del pubblico su tutto il territorio della Comunità europea o, in subordine, su una parte significativa di tale territorio.

Il 5 gennaio 2004 il sig. R.K. Achaiber Sing, residente in Leiden (Paesi Bassi), rappresentato dall'avv. J.G.G. Wilgers, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- 1) in via principale, dichiarare che la decisione 2000/666/CE contiene una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa e qualitativa all'importazione tra gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale del commercio e che tale decisione è contraria all'art 131 del Trattato CE, e che pertanto è nulla;
- 2) in via principale e in subordine, condannare la Comunità europea al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente in conseguenza degli obblighi imposti dalla decisione 2000/666/CE, da quantificare in corso di causa;
- 3) condannare la Comunità alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente importa volatili vivi da paesi terzi e dichiara di dover sostenere, per effetto della decisione impugnata, spese per l'organizzazione della quarantena. Egli dichiara inoltre che, come ha scoperto di recente, dovrà sostenere ulteriori spese per effetto delle misure nazionali di implementazione della direttiva impugnata.

Il ricorrente sostiene che la direttiva impugnata è contraria all'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio e in particolare all'art 2, n. 2, e 3 del trattato SPS [presumibilmente l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie]. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata costituisce una restrizione dissimulata del commercio che rende in pratica impossibile il commercio di volatili vivi delle specie non protette.

**Ricorso del sig. Carlo Scano contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 gennaio 2004**

(Causa T-5/04)

(2004/C 59/55)

(Lingua processuale: il francese)

Il 2 gennaio 2004 il sig. Carlo Scano, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Marc-Albert Lucas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annnullare la decisione della commissione di concorso COM/PA/02 recante i risultati del ricorrente in esito ai test di preselezione;
- Annnullare l'elenco dei vincitori del settore n. 3 del concorso, nonché ogni decisione adottata in base ad essa;
- Condannare la Commissione a pagare, in risarcimento del danno morale subito, una somma il cui importo sarà deciso dal Tribunale;
- Condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente, che aveva presentato la propria candidatura al concorso COM/PA02 per il passaggio dalla categoria B alla categoria A, scegliendo il settore gestione di risorse umane/organizzazione e coordinazione amministrativa, chiede, in via principale, l'annullamento della decisione della commissione recante i suoi risultati al test di preselezione, in base alla quale gli è stata negata l'ammissione alla prova orale.

A sostegno della sua domanda, il ricorrente fa valere la violazione dei principi di buona amministrazione, di sollecitudine, di parità di trattamento dei candidati nello svolgimento del concorso e di obiettività nella scelta compiuta tra i candidati medesimi. Esso fa valere, inoltre, un errore manifesto di valutazione, in quanto la sesta domanda a scelta multipla della versione italiana del test verbale e numerico avrebbe presentato, a causa di errori di traduzione, alcune differenze rispetto alle versioni inglese e francese. Ciò avrebbe comportato, come conseguenza, che il ricorrente, il quale aveva optato per la versione italiana, avrebbe scelto logicamente una risposta considerata errata ed avrebbe escluso la risposta ritenuta corretta, a differenza dai candidati che avevano scelto le altre due versioni linguistiche.

**Ricorso della Shaker s.a.s. di Lucia Laudato & C. contro la Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 7 gennaio 2004**

(Causa T-7/04)

(2004/C 59/56)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 7 gennaio 2004, la Shaker s.a.s. di Lucia Laudato & C., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Sciaudone, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno. L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Liminana y Botella S.L.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e/o riformarla con l'effetto di respingere l'opposizione presentata da Liminana y Botella S.L., convalidando la domanda di registrazione del marchio comunitario presentato dalla ricorrente
- condannare L'UAMI al pagamento delle spese del presente giudizio

**Motivi e principali argomenti**

Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario:

Marchio comunitario considerato:

Marchio figurativo «Limoncello della Costiera Amalfitana-Shaker» — Domanda de registrazione n. 1.267.434, per prodotti delle classi 29, 32 e 33 (gelatine, marmellate, confetture e liquori), ulteriormente limite alle classi 29 e 33.

Titolare del marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:

Marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione:

Decisione della Divisione di Opposizione:

Decisione della Commissione di ricorso:

La ricorrente

Marchio denominativo spagnolo «limonchelo», per prodotto della classe 33.

Liminana y Botella S.L.

Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione, limitatamente alla classe 33.

Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso: Erronea applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione), difetto di motivazione e svilimento di potere per manifesto errore di apprezzamento e contraddittorietà con la decisione dell'esaminatore, del 23 novembre 1999, riguardante un rifiuto parziale di registrazione del marchio considerato.

*Motivi e principali argomenti*

Richiedenti: Friedrich Grimm e Engelbert Rolli  
 Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Marchio denominativo comunitario n. 847640 per il marchio nominativo SNIKE in relazione a taluni prodotti delle classi 12, 25 e 41 (mezzi di trasporto, abbigliamento, calzature, caschi, educazione, svago, ...)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: la ricorrente, Muswellbrook Ltd.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: il marchio figurativo nazionale n. 88222 per taluni prodotti della classe 25 (collant, calze, magliette, guanti, cappotti, calzature, calzature sportive, ...)

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio (CE) n. 40/94<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 11, pag. 1).

**Ricorso della Muswellbrook Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 9 gennaio 2004**

**(Causa T-8/04)**

(2004/C 59/57)

(Lingua processuale da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del codice di procedura lingua di redazione del ricorso: l'inglese)

Il 9 gennaio 2004, la società Muswellbrook Limited, con sede a Dublino, in Irlanda, rappresentata dall'avv. P. Koch Moreno, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI). Friedrich Grimm e Engelbert Rolli hanno preso parte al procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annnullare, per violazione del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, la decisione della prima Commissione di ricorso dell'UAMI 5 novembre 2003, recante rigetto del ricorso proposto dalla società ricorrente contro la decisione 29 aprile 2002, n. B 1181/2002 della divisione d'opposizione con cui era stata respinta l'opposizione avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 847640 relativa alla denominazione SNIKE per i prodotti della classe 25;
- Dichiarare la sussistenza di un rischio di confusione tra la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 847640 della denominazione SNIKE per i prodotti della classe 25 ed il marchio denominativo spagnolo NIKE, n. 88222, relativo a identici prodotti della classe 25;
- Condannare il convenuto e, se del caso, l'interveniente alle spese.

**Ricorso del sig. Carlos Leite Mateus contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 gennaio 2004**

**(Causa T-10/04)**

(2004/C 59/58)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 gennaio 2004 il sig. Carlos Leite Mateus, residente a Zaventem (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Étienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione definitiva 20 dicembre 2002 che ha fissato l'inquadramento del ricorrente all'assunzione al grado B3 con effetto dal 1º marzo 1988;
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Inquadrato al grado B, scatto 3, al momento della sua assunzione presso la Commissione nel marzo 1988, il ricorrente si oppone alla decisione dell'APN di non procedere al suo reinquadramento dopo il riesame della sua situazione, a seguito della sentenza della Corte nella causa C-389/98 P, Gevaert.

A sostegno della sua domanda il ricorrente fa valere che nel procedere al riesame del suo fascicolo la Commissione ha ritenuto che la sua esperienza professionale potesse essere presa in considerazione solo a decorrere dal mese di maggio 1970, data di ottenimento del diploma che gli permetteva l'accesso alla categoria B. Orbene, il ricorrente avrebbe ottenuto il proprio diploma per insegnamento secondario nel luglio 1964. In quanto viziata da un errore manifesto di apprezzamento, la decisione impugnata sarebbe illegittima.

Il ricorrente deduce parimenti la violazione dell'art. 5 dello Statuto.

---

#### **Ricorso del sig. Georges Martins contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 gennaio 2004**

**(Causa T-11/04)**

**(2004/C 59/59)**

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 14 gennaio 2004 il sig. Georges Martins, residente a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert

Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 14 aprile 2003 in quanto essa:
  - da un lato, riesamina e fissa, con effetto dal 1º giugno 1991, il suo inquadramento all'atto dell'assunzione al grado A 6, scatto 1;
  - dall'altro, riesamina e fissa, con effetto dal 1º aprile 2000, il suo inquadramento al grado A 5/3;
  - infine, ne limita gli effetti pecuniari al 5 ottobre 1995;
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, inquadrato al grado A 7, scatto 3, al momento della sua entrata in servizio al Comitato economico e sociale nel giugno 1991, è stato trasferito alla Commissione il 1º novembre 1992. Il 31 luglio 2002, l'APN del Comitato economico e sociale ha riesaminato e fissato il suo inquadramento all'atto dell'assunzione al grado A 6, scatto 1.

Secondo il ricorrente, la Commissione aveva pertanto l'obbligo di adottare le misure di esecuzione di tale decisione a decorrere dal 1º novembre 1992, data del trasferimento ai suoi servizi, nonché di procedere alla ricostituzione della sua carriera; non avendolo fatto, essa avrebbe violato gli artt. 62 e 45 dello Statuto, nonché il principio di aspettativa di carriera.

## III

(*Informazioni*)

(2004/C 59/60)

**Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 47 del 21.2.2004

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 35 del 7.2.2004

GU C 21 del 24.1.2004

GU C 7 del 10.1.2004

GU C 304 del 13.12.2003

GU C 289 del 29.11.2003

GU C 275 del 15.11.2003

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

---